

**CXII<sup>a</sup> SEDUTA**

**LUNEDÌ 28 MARZO 1938 - Anno XVI**

**Presidenza del Presidente FEDERZONI**

**INDICE**

**Commissari:**

(Nomina a commissario del senatore Suardo nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, del senatore Amantea nella Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di giustizia) . . . . . Pag. 3754

**Congedi** . . . . . 3754

**Disegni di legge:**

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2243, che concede vantaggi di carriera agli ufficiali di complemento che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV » (2107). *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. . . . . 3768

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas » (2113). - *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. . . . . 3768

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo » (2114). - *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. . . . . 3769

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria » (2115). - *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. . . . . 3769

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragionieria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno, in dipendenza della istituzione di nuovi servizi » (2116). - *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. . . . . 3769

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale

di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (2117). - *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. . . . . 3769

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione » (2118). - *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. . . . . 3770

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, concernente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'ordine giudiziario » (2119). - *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. . . . . 3770

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, relativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia » (2120). - *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. . . . . 3770

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1937-XVI, n. 2230, relativo a provvedimenti per il credito peschereccio nell'Africa Orientale Italiana » (2122). - *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. . . . . 3770

« Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI n. 2298, contenente disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura » (2124). - *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. . . . . 3771

(Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-Anno XVII » (2142); « Stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (2152); « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (2159). - *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*. . . . . 3771

PRESIDENTE . . . . . 3771  
SANI . . . . . 3771

DE MARINIS . . . . .	3772
MONTEFINALE . . . . .	3775
(Presentazione) . . . . .	3755
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI, al 30 giugno 1939-XVII » (2121). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	3755
CONTI SINIBALDI . . . . .	3755
PUJIA . . . . .	3756
FELICI . . . . .	3759
SOLMI, ministro di grazia e giustizia. . . . .	3764
<b>Interrogazioni:</b>	
(Risposta scritta) . . . . .	3779
<b>Relazioni:</b>	
(Presentazione) . . . . .	3754
<b>Votazione a scrutinio segreto:</b>	
(Risultato) . . . . .	3778

La seduta è aperta alle ore 16.

GUIDO BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cogliolo per giorni 1; Concini per giorni 4; Etna per giorni 6; Fantoli per giorni 8; Galimberti per giorni 8; Imberti per giorni 2; Loria per giorni 5; Marracino per giorni 15; Vassallo per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

### Nomina di commissari.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che, valendomi del mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho chiamato l'onorevole senatore Suardo a coprire un posto resosi vacante nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, e l'onorevole senatore Amantea a coprire un posto resosi vacante nella Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di giustizia, di cui all'articolo 27 del Regolamento giudiziario del Senato.

### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di dare lettura dell'elenco delle relazioni comunicate alla Presidenza.

GUIDO BISCARETTI, segretario:

Dalla Commissione per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, riguardante il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche (1935). — *Rel. SALVATORE GATTI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2169, recante norme per la disciplina del commercio dello zafferano (2125). — *Rel. VALAGUSSA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, portante norme che regolano l'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione (2094). — *Rel. MONTRESOR.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2351, concernente la posizione di « congedo speciale » per gli ufficiali della Regia aeronautica (2132). — *Rel. FOSCHINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, contenente disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera (2161). — *Rel. LEICHT.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 821, concernente la istituzione del ruolo organico del personale dirigente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (1238). — *Rel. BERIO.*

### Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, recante agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia (2109). — *Rel. BROGLIA.*

Concessioni di un contributo straordinario a favore dei comuni di Montecatini Terme e di Salsomaggiore (2201). — *Rel. BROGLIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 2513, relativo alla costituzione dell'Ente per il cotone dell'Africa Italiana (2110). — *Rel. SIRIANNI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1938-XVI, n. 89, che proroga il Regio decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, relativo al noleggio di navi mercantili per esigenze straordinarie di Amministrazioni dello Stato da parte del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile) (2158). — *Rel. SIRIANNI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2299, relativo al consolidamento del contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Africa Orientale Italiana ed all'assegnazione di dodici miliardi per un piano organico di lavori pubblici nell'Africa Orientale Italiana (2162). — *Rel. SIRIANNI.*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2168). — *Rel. SIRIANNI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni

per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (2144). — *Rel.* BROGLIA.

Estensione alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di agevolazioni per la concessione di prestiti agrari di miglioramento (2194). — *Rel.* MARESCALCIII.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 965, recante norme per l'organizzazione permanente dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (2184). — *Rel.* BROGLIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1858, riguardante assegnazione straordinaria al bilancio della marina (2143). — *Rel.* GIUSEPPE ROTA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1344, concernente l'autorizzazione della spesa straordinaria di 50 milioni di lire per la costruzione di nuovi edifici ad uso di Manifatture e di Magazzini di tabacchi (1815). — *Relatore* SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2013, contenente norme transitorie e complementari per l'applicazione del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari (2049). — *Relatore* SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1995, concernente l'autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di opere necessarie al miglioramento dei servizi di produzione, di spedizione e di distribuzione del sale (2071). — *Rel.* SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2143, che proroga al 31 dicembre 1938-XVII la sospensione dell'applicazione della tassa di vendita sul benzolo (2072). — *Relatore* SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 13, concernente l'attribuzione del provento dell'addizionale su talune imposte erariali di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 639, nonché lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'interno della somma di 30 milioni in relazione al provento dell'addizionale istituita con il successivo Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145 (2088). — *Rel.* SCIALOJA.

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1935-36 (2153). — *Rel.* SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º marzo 1938-XVI, n. 144, che abolisce l'imposta di fabbricazione sull'acido acetico e la corrispondente sopratassa di confine sul similare prodotto estero (2186). — *Rel.* MARESCALCIII.

#### Presentazione di un disegno di legge.

BENNI, *Ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNI, *Ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 191, contenente norme aggiuntive al regolamento delle ricevitorie, delle agenzie dei servizi rurali dell'Amministrazione postale e telegrafica, approvato con Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, n. 2161 (2214).

PRESIDENTE. Do atto all'On. Ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

#### Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (N. 2121). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII ».

CONTI SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI SINIBALDI. Onorevoli Senatori, dopo la relazione, al solito, completa, e perfetta, del nostro chiarissimo collega Raimondi, ho un primo dovere da compiere, e credo di interpretare il sentimento di tutti, ringraziandolo per questa sua fatica, che giova molto a noi, per la soluzione delle questioni, e nello stesso tempo al prestigio della nostra Assemblea.

Farò qualche breve osservazione a proposito di questo bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Una prima osservazione. Noi possiamo constatare con molta soddisfazione che il movimento nella delinquenza è relativamente confortante in quanto che la delinquenza più interessante ma nello stesso tempo più dolorosa, risultante dei delitti più gravi, è in diminuzione.

Ora, è fuor di dubbio, senza nessun pensiero di lodarci ma per la pura verità, che si può affermare che questa diminuzione della delinquenza si deve al regime fascista. Poiché, se andiamo alla ricerca di tutto quello che si fa ora in questa direzione, si può essere confermati senz'altro nella affermazione.

A proposito dell'attuale Corte di assise abbiamo da tempo osservazioni critiche, più o meno fondate. Abolita l'antica forma di giudizio dei giurati, è certo che anche l'accomodamento attuale, come tutti gli accomodamenti, può lasciare a desiderare. Se fosse possibile, con un po' di pazienza, si dovrebbe portare qualche modificazione ancora, in maniera da abituare meglio a un utile

accordo tanto gli assessori quanto i magistrati veri e propri, che siedono insieme, in questa delicata funzione dell'attuale giuria. Ma, ad ogni modo, anche questa riforma, con tutti i suoi difetti, è pur sempre una consolazione, se pensate alla giuria come era *ab origine*. Pensate se non ci si trovava allora di fronte ad un abisso di difficoltà, avendo come giudici i cittadini giurati, che giudicavano (e non per colpa loro) senza sapere quello che giudicavano!

Ho poi da fare un'altra osservazione, la quale riguarda ancora le condanne più gravi. Sappiamo che ci sono stati nell'anno decorso 12 condannati a morte. Di queste condanne soltanto 7 sono state seguite da esecuzione, mentre negli altri casi non fu fatta applicazione della pena di morte. Ora, io non ho mai avuto e non ho fiducia in questa pena pensando che si possano stabilire pene efficaci senza arrivare a sopprimere la vita umana. In ogni modo, è certo che queste cifre che ho riferito ci devono, relativamente, confortare.

Entro poi a parlare di un tema, importantissimo, per il quale potrei però dar luogo a qualche osservazione inquanto si tratta del tribunale dei minorenni, e mi è accaduto molto spesso di parlarne! Io ho principiato da minorenni a interessarmi a questo problema, e poichè da vecchi si torna bambini, non vorrei che mi si accusasse di parlare ancora « da minorenni »... Il tema, però, mi interessa troppo perchè io possa rinunciare a dire qualche cosa in proposito. Ma raccoglierò qui le mie osservazioni in poche e brevi parole.

A proposito della discussione del progetto di legge, che fu tradotto poi in legge, sul tribunale dei minorenni, feci già alcune riserve. Dichiaro, onestamente e sinceramente, che mantengo queste riserve su quel *centro di rieducazione* che è stato istituito, dacchè mi dà qualche preoccupazione. Ma oggi c'è un altro centro, indicato nella legge, che mi dà preoccupazioni, fors'anche maggiori: il così detto *centro di osservazione*. Difatti, nella legge si dice che i minorenni, abbandonati, fermati (vedi Codice di procedura penale), traviati, si raccolgono in questo centro d'osservazione, si sottopongono a visita medica scientifica, e se ne fa così la cernita, mentre l'articolo 8 della legge si richiama all'Opera maternità ed infanzia (ottima in sè, del resto) per la sistemazione del centro: opera della quale ora si rivedrà il testo.

Ora, mentre trovo che la cernita dei minorenni è necessaria, osservo però che non si deve mettere l'abbandonato accanto al *fermato*, nè accanto al traviato: ma l'abbandonato, che versa semplicemente in pericolo morale, va raccolto — finchè non risulti di suo traviamiento — in una casa speciale, tipicamente a sistema di famiglia.

Mentre faccio questa osservazione debbo nel tempo stesso plaudire, prima di tutto, al Ministro De Francisci, da cui è venuta questa legge, che si è mostrata fondamentalmente buona, e poi, al Ministro attuale, S. E. Solmi, che io so con quanto amore giorno per giorno segue lo sviluppo di

questa istituzione. E permettetemi di nominare anche il Direttore generale degli Istituti di prevenzione e di pena, Giovanni Novelli, che ha sempre dato tutto l'ingegno, tutta la dottrina, tutto il cuore, di cui è ricchissimo, a questa nuova istituzione.

E desidero toccare ancora, in breve un argomento, ed ho finito.

Nell'ultimo fascicolo della *Rivista di Diritto penitenziario*, si parla degli agenti di custodia, ed anzi, ciò che è notevole, un grosso fascicolo di questa rivista è dedicato intieramente agli agenti di custodia. Anche questo è un riconoscimento che ha un valore morale, e direi anche, politico, perchè dall'alto è venuto l'esempio di considerare con simpatia questi modesti lavoratori, che esercitano una funzione la quale pure può sembrare poco simpatica. Ma bisogna invece pensare che questi agenti di custodia sono degni della maggiore lode; lode, del resto, che è stata loro tributata dalla benevolenza di S. E. Solmi, e dalla benevolenza del Duce che in una data occasione volle egli stesso passare in rivista un plotone di agenti di custodia. Questo riconoscimento deve essere stata una vera soddisfazione per i modesti agenti che si chiamano volgarmente i secondini, nei quali molte volte si crede di vedere qualche cosa degno di tutt'altro che di plauso. Io, però, che li ho visti all'opera in stabilimenti, in Italia e fuori, ho compreso sempre più l'altissima importanza di questa opera loro e avendoli studiati, li ho visti sorvegliare i detenuti nelle infermerie, nelle celle di rigore, nelle celle comuni, e via di seguito, con tale diligenza nel loro ufficio da farne veramente dei benemeriti.

In vero, la guardia carceraria non si deve considerare soltanto alla stregua di puro e semplice sorvegliante dei carcerati. Molte volte il « secondino » è il buon consigliere, oltrechè il confortatore, dei carcerati. (*Applausi*).

PUJIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUJIA. La discussione del bilancio della Giustizia in quest'anno è stata larga ed interessante. Vi è all'orizzonte la riforma dei codici; vi è all'orizzonte, quello che più conta, la riforma dell'ordinamento giudiziario; argomenti troppo importanti per la vita giudiziaria.

Se il Senato mi sarà benevolo di attenzione come altre volte, io mi occuperò rapidamente, ma con sicurezza di criterio, di alcuni punti essenziali; primo tra questi, io credo, è la istituzione del giudice unico, secondo il progetto di riforma del Codice di procedura civile.

La discussione se sia da preferirsi il giudice collegiale o il giudice unico, è ancora aperta. È innegabile che il giudice collegiale gode maggiore fiducia nelle masse. Si dice, con un argomento che chiamerò volgare, che il giudice unico è troppo a contatto con le parti, e può subire più facilmente le influenze del potere esecutivo.

Questa argomentazione, che io ho chiamato

volgare, non si deve usare pel giudice italiano. Il giudice italiano sa che ha un solo padrone: la legge; e sa ancora che egli deve essere intoccabile dall'alto e dal basso. Anche dall'alto, perchè io credo che lo Stato italiano non avrà mai un ministro che s'interessi delle cause dei singoli individui. Sarebbe la parodia di un Ministro, e la sfera costituzionale del Ministero di grazia e giustizia questo non consentirebbe mai. D'altro canto, se vi è una vertenza d'indole civile o d'indole penale, che interessi la comunità, l'ordine pubblico, lo Stato, non è detto che il Governo debba starsene con le mani incrociate. Ma non deve ricorrere a mezzi straordinari. Ha nella legge il mezzo per intervenire. Il pubblico ministero, che sta al fianco del giudice, è un braccio del potere esecutivo, e, quando vi è un interesse pubblico in gioco, il Ministro della giustizia dà le direttive non al giudice (il giudice è intoccabile) ma al pubblico ministero perchè intervenga, ed intervenga nel modo che il Governo crede migliore nell'interesse pubblico.

Ma, secondo me, non si deve impostare a questo modo la questione del giudice unico. Il giudice deve essere unico o collegiale secondo i criteri che ispirano le norme della procedura civile.

In breve, il progetto preliminare, prendendo le mosse da altri antichi progetti, e dal procedimento attualmente in atto presso la Magistratura del Lavoro, vuole dividere il processo civile in due stadi netti.

Primo stadio: processo scritto abbandonato alle parti. L'attore fa la citazione, vi unisce i suoi documenti, redige la comparsa conclusionale, e tutto presenta in cancelleria.

Il convenuto, nel tempo determinato, risponde con una comparsa conclusionale, che presenta insieme con i documenti in cancelleria. A questo modo, la lite è contestata.

Viene quindi il secondo stadio che si dice orale e di concentrazione.

Interviene per la prima volta il giudice, cioè il presidente del tribunale, il quale, studiati i documenti che sono stati esibiti dalle parti, assegna il giudice che deve definitivamente giudicare.

È così che appare nel progetto preliminare il giudice unico, che ha poteri molto ampi, ma che, s'intende, deve essere sempre assistito dalle parti. Non si può, dopo finito il processo scritto, tirare una saracinesca tra il giudice e le parti. Il giudice ordina di ufficio, o su richiesta di parte, tutti i mezzi istruttori valevoli alla decisione, raccoglie le prove, indice una discussione orale e, quello che più conta, tenta una conciliazione.

Ci riuscirà? È un tentativo obbligatorio, che abbiamo anche ora nel giudizio pretorio. Il pretore fa quello che può (ed in genere non ci riesce) per conciliare le parti, ma il tentativo è sempre lodevole.

Tornando al progetto della procedura civile, se la conciliazione non riesce, interviene la decisione del giudice.

Come vedete, onorevoli Senatori, questo giudice deve possedere grandi doti di carattere, di intelligenza, di cultura nel diritto, perchè è necessario che domini le questioni e gli interessati.

E qui viene la seconda parte del problema: allo stato delle cose, così come è congegnato oggi il nostro ordinamento giudiziario, sono tutti i giudici adatti a questa grande funzione? Senza offesa ai nostri giudici di tribunale, io debbo dire che in tribunale ora si arriva dopo sei anni di tirocinio tra uditorato e aggiuntato, e permettete a me, che ho un po' di pratica in questa materia, di dire che sei anni di esercizio sono troppo pochi. Il giudice non è arrivato neanche alla pubertà. E allora come si fa ad affidare a questi giovani magistrati, con pochi anni di pratica, il peso di fare il giudice unico? Attualmente ci sono giudici con dieci, undici anni di anzianità, che potrebbero degnamente assumere il nuovo pondo, ma non sono molti. Io penso ancora che la istituzione del giudice unico non porterà economia nel numero dei giudici; anzi, bisognerà aumentarli, perchè il peso del processo sarà tutto addossato sui giudici; mentre adesso le cause, fino alla decisione, pesano sulle parti e sugli avvocati.

E allora? Bisogna formarlo questo giudice unico; e io su questo punto ho qualche idea, che il Senato mi permetterà di esprimere e che l'onorevole Ministro della giustizia avrà la cortesia di ascoltare con benevolenza.

Siamo così all'ordinamento giudiziario: il tempo è venuto, onorevole Ministro, di modificare questo ordinamento e ritoccarlo, ma seriamente. Il tempo è venuto poichè l'ordinamento giudiziario non poteva utilmente essere riformato se non dopo le due procedure: la penale e la civile. La procedura penale è fatta, la civile è da augurarsi che prossimamente sarà legge.

Quella sull'ordinamento giudiziario è la legge che nel Regno d'Italia ha avuto i maggiori tormenti. Questo peccato non ricade sull'attuale Ministro, che ha fatto solo dei ritocchetti indispensabili. Questi tormenti, bisogna dirlo ed intenderlo, non si sono ispirati unicamente e sempre al bene dell'amministrazione della giustizia.

Ora, si dovrà riformare l'ordinamento giudiziario per necessità. Ed avverto che non si può riformare l'ordinamento giudiziario se prima non si hanno i fondi occorrenti. Altrimenti faremmo, come è avvenuto per lo passato, delle logomachie che, in clima fascista, dovrebbero finire.

Dunque, riforma sì, ma con i fondi necessari per poterla attuare.

Ciò premesso, la prima riforma essenziale, su cui credo ci sia l'accordo generale, riguarda l'unificazione delle due carriere. Non si capisce perchè la carriera del pretore debba svolgersi in un modo e quella del giudice in un altro. Eppure, si conoscono le difficoltà che i pretori, e specialmente quelli rurali, incontrano nell'esplicazione delle loro funzioni, poichè essi decidono in materia penale e civile, sono giudici istruttori, attendono alle tu-

tele e a molte altre incombenze a loro affidate da varie leggi amministrative. E le difficoltà cresceranno se verrà aumentata la competenza pretoriale, com'è stato proposto nel progetto preliminare della procedura civile.

Bisogna persuadersi che il carattere del magistrato si forma nel pretorato rurale, perchè egli è a contatto con le popolazioni e deve far tutto da sè, non potendosi consultare con alcuno. È questa la vera scuola del giudice unico.

Ecco la necessità di unificare le carriere. Accettata l'idea di unificare le carriere, bisogna aggiornare l'ordinamento giudiziario dello Zanardelli del 1890, che è quello che più si attaglia al momento presente.

Ricorderò in breve quali sono i principii basilari di questa legge per fare in modo che il mio ragionamento risulti chiaro. Secondo questa legge, chi entrava nella carriera giudiziaria, superato il concorso, era nominato uditore; e quindi, dopo un tirocinio di 18 mesi, superato un esame pratico, aggiunto. E, dopo due anni in questo grado, era nominato pretore.

Se si riprende questa legge, bisogna ritornare al concorso di merito distinto (l'unico che si dovrà ripristinare) al quale poteva presentarsi il magistrato dopo due anni di aggiunto o di pretore. Se superava questo concorso, il candidato guadagnava nella carriera 8 o 10 anni. La prova era molto ardua, poichè bisognava avere una media di 8 punti, per essere ammesso agli esami orali. Questi difficili concorsi furono superati da pochi eletti giovani, che raggiunsero i più alti gradi nella Magistratura.

Di coloro che hanno superato il vaglio di tali concorsi, sono ancora in Magistratura due soli: i senatori D'Amelio e Nucci.

Il beneficio di questo concorso, onorevole Ministro, era duplice: attirava i migliori, quelli che avevano grande cultura e preparazione (e questi sarebbero stati i giudici unici modello, ma sarebbero stati sempre pochi); e poi consentiva di prendervi parte anche agli avvocati, dopo cinque anni di esercizio e di iscrizione nell'albo. Ci sono stati vari avvocati che hanno vinto i concorsi e mi piace di ricordarne uno che finì Presidente della Corte di Cassazione di Napoli: Gabriele Faggella.

Questo concorso riguardava un terzo dei posti vacanti nell'anno nei tribunali. Gli altri posti vacanti dovevano essere coperti dai pretori con non meno di quattro anni di esercizio, e non attraverso concorsi che rovinano la calma e la pace dei magistrati e delle famiglie, ma con un metodo semplice e piano: lo scrutinio. Ciascuno aspettava il suo turno di anzianità; preparava i lavori necessari, e lo scrutinio era fatto dalla Commissione consultiva. Lo scrutinio dava luogo solamente a tre classificazioni: la prima era quella del merito eccezionale, e coloro che ottenevano questa classifica erano promossi prima degli altri. A questo modo, implicitamente, nello scrutinio vi era il concorso di merito.

Gli altri posti venivano assegnati, in determinate proporzioni, a coloro che erano classificati ottimi o semplicemente promovibili.

Questo sistema dello scrutinio con le tre classificazioni, senza più concorsi di merito, dovrebbe valere per i giudici di tribunale che aspirano alla Corte di appello, e per i consiglieri di Corte di appello che aspirano alla Corte di Cassazione, come del resto era stabilito nella legge del 1890.

Con il concorso di merito distinto, che dava un certo numero di eletti magistrati, col sistema delle promozioni da me accennato, col quale si giungeva effettivamente in tribunale dopo dieci o dodici anni di carriera, potrà formarsi il giudice unico.

Immaginate che la pratica e la cultura dei pretori aumenterà se, come è in progetto, la competenza sarà aumentata. Un procuratore generale, nel suo discorso inaugurale di quest'anno, ha potuto constatare, riferendosi al lavoro del suo distretto, che un terzo degli affari di competenza del tribunale andranno alle preture. Questo rilievo rafforza la mia tesi, e cioè che la vera scuola del giudice unico di tribunale sarà il pretorato.

Quali sono le conseguenze di quanto ho affermato? Il giudice unico non si può inserire adesso dopo la pubblicazione del Codice di procedura civile, perchè sarebbe un vero salto nel buio. Invece, aspettando altri sette od otto anni, ed io mi auguro che questo lo possa fare lei stesso onorevole Ministro, il giudice unico potrà entrare a vele spiegate e adempiere a tutti i compiti della legge processuale.

Debbo toccare rapidissimamente altri due punti che del resto non fanno che aiutare le tesi sopra sostenute.

Il Ministero di grazia e giustizia, che io conosco a fondo, per gli uffici che ho ricoperto in varie epoche, ha uno stato maggiore di primissimo ordine, e, sotto la guida del Ministro Solmi, ha fatto dei veri miracoli. Nella relazione egregia, ormai lodata da tutti, della Commissione di finanza, vi è un dato, però, che deve spaventare. In essa è detto che al primo gennaio mancavano cinquecento e più magistrati: adesso ne mancheranno circa seicento, tenendo anche presente che già in Africa Orientale si sono mandati finora ben 29 magistrati.

Come si può andare avanti? Le liti si eternano e le decisioni non hanno più efficacia!

Gli espedienti di servizio dovrebbero finire! Domando: come può un uditore, dopo tre mesi, andare a reggere un ufficio di pretura?

Ricordo, in proposito, una frase che Vittorio Scialoja andava ripetendo ai suoi amici:

«Io sono sicuro, diceva, di saper fare benissimo il Primo Presidente di Corte di Cassazione; lo stesso non potrei dire per un ufficio di pretura».

Ora, bisogna mettere un limite a questo stato di cose. Il Ministero della giustizia ha bandito un concorso per 287 posti di uditore. Le domande ammontarono a 1383; ma si presentarono effetti-

vamente 801 candidati. Ma i vincitori del concorso sono stati appena 129! È enorme!

Difficoltà di temi? Forse sì.

Comunque, tutto questo potrebbe spostare non molto il risultato del concorso. E allora tutti attribuiscono il disastroso risultato alla mancanza di preparazione nei giovani.

E non può essere che questo. Accenno alla scuola universitaria, ove la maggior parte degli studenti non frequenta le lezioni! È una verità dolorosa! Forse anche qualche professore è distratto in altre incombenze. E poi, esami troppo facili. Risultato di ciò: poca preparazione scientifica, e nessuna preparazione pratica. D'altronde, all'Università si studia qualche frammento dei Codici: Io ricordo un professore di diritto commerciale che per tutto l'anno insegnò l'istituto della cambiale. È il resto? Di conseguenza i giovani finiscono con l'essere impreparati. Lo studio universitario, com'è oggi, non dà la possibilità ai giovani di poter fare un concorso, come quello di uditore giudiziario, che esige la conoscenza di tutto lo scibile giuridico: diritto penale, diritto civile e commerciale, diritto romano, diritto amministrativo ecc.

Onorevole Ministro, se non fa il viso dell'armi, io ho un'idea da sottoporle, idea che prego di meditare e accettare.

Da tutti si grida contro questa mancanza di cultura nei giovani laureati in giurisprudenza che aspirano a diventare uditori giudiziari. Noi leggiamo tutti i giorni, su tutti i giornali giuridici, articoli di eminenti persone su questo doloroso tema. Ricordo, fra tanti altri, alcuni notevoli scritti, al riguardo, del senatore De Nicola. Ma che cosa si è fatto finora? Niente.

Orbene, io stabilirei un corso biennale di preparazione al concorso di uditore. Gli aspiranti dovrebbero avere naturalmente una indennità; altrimenti non si presenterebbe nessuno, perché ciascuno cercherebbe un posticino per tirare avanti la vita. Se si vuole la classe eletta (tutti lo dicono, anche le più grandi menti italiane), allora bisogna fare qualche cosa di concreto, perché le sole parole non contano più niente. In questo corso biennale pre-uditorato, da istituirsi in Roma, debbono entrare tutti i laureati in giurisprudenza che intendono partecipare al concorso per uditore. In questi due anni, si dovrebbero completare gli studi universitari, specialmente dei Codici, delle più importanti leggi amministrative e del diritto romano. Inoltre, si dovrebbero abituare i giovani alla risoluzione di casi pratici, dando loro temi adatti in relazione alle materie che si studiano.

Un ricordo personale: io mi onoro di essere stato discepolo affezionato di Emanuele Gianturco, uomo politico grande e venerato, scienziato per davvero in ogni campo. Egli due volte al mese obbligava gli studenti a risolvere una questione pratica e dirò come: dettava un tema riguardante un caso pratico, e nel giorno della discussione vari studenti indicavano la soluzione di esso. Infine, il

Maestro riassumeva tutto quello che si era detto, e dava lui la soluzione vera, scientifica, legale. Per me, era un giorno di grande indimenticabile godimento intellettuale. Si fa tutto questo adesso nelle Università? No. Ecco quindi la necessità, anche da questo punto di vista, del corso biennale per i laureati aspiranti al concorso d'uditore. Soltanto così a fronte alta, ben preparato dal lato scientifico e pratico, il laureato in legge degnamente potrà affrontare il concorso di uditore.

Onorevoli Senatori, io avrei varie cose ancora da aggiungere, ma penso che quello che ho detto sia grandemente importante e concludo.

Deve preferirsi il giudice unico se il progetto preliminare per il Codice di procedura civile diventerà legge. Ma, prima di attuarsi, deve formarsi il giudice unico di tribunale nel modo che ho indicato; e quindi la riforma dovrà aver luogo fra qualche anno.

Bisogna completare i ruoli della Magistratura e preparare i giovani degnamente per il concorso di uditore secondo quanto ho suggerito.

Onorevole Ministro, io sono stato un indicatore di strade e ne ho accennate varie. Vorrete voi percorrerle? Io mi auguro di sì, per il bene dell'amministrazione della giustizia italiana. (*Applausi*).

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Voglio provare, onorevoli Colleghi, che anche in confronto di un magistrato illustre ed egregio, abituato, nella lunga sua carriera, a sentire gli altri ed a dimostrare nelle sentenze le ragioni della giustizia, voglio provare, dico, che un avvocato è più breve. (*Si ride*).

D'altronde, onorevoli Colleghi, noi discutiamo questo bilancio con una scorta veramente eccezionale. Dicendo questo, non voglio essere ritenuto un laudatore professionale dell'opera del relatore. In questa occasione non c'è un senatore che non abbia sentito dire che bisognava leggere la relazione di Antonio Raimondi, di questo magistrato insigne che ha dettato giustizia in tutti i rami del penale e del civile, che ha dimostrato con questa relazione di avere, pur non più giovanissimo, uno spirito di sintesi e di sana critica che veramente l'onora. (*Vivi applausi*).

Allora, andando così con questa bussola, si va dritti allo scopo. Principio da una piccola cosa, sbarazzandomene subito, per poi dire una parola sopra i Codici, ma una parola breve.

Vi prego, onorevole Ministro, di rivolgere uno sguardo, oserei dire, pietoso alla classe dei notai. Sono degli ufficiali pubblici che consacrano atti solenni. Ebbene hanno una tariffa inferiore a quella ultimamente fatta per i ragionieri. Essi hanno ormai una povertà...

Voci. Non è vero. (*Commenti*).

PRESIDENTE. La discussione generale è ancora aperta. Chi dissente dal senatore Felici può iscriversi a parlare.

FELICI. ... di incarichi impressionante. Perché

vi sono degli incaricati da Sindacati, da uffici pubblici, da Provincie, ecc. che sono abilitati alla stipulazione di atti che prima stipulavano i notai. Così vi è una larga diminuzione di affari, e vi è tutto un insieme di cose per cui questa classe merita considerazione.

Il Ministro stesso si è giustamente preoccupato di questa condizione di cose, epperò gliene va data lode. Egli ha riservato a sé, con un provvidenziale decreto-legge, questa facoltà di correggere le soverchie delegazioni affidate ad uffici speciali di stipulare i contratti senza i notai, riconoscendo che queste deleghe erano eccessive. Ed ha fatto anche di più: ha cercato di ridurre le piazze dei notai e ha cercato così di venire in aiuto di questa benemerita classe di pubblici ufficiali.

Passando ad altro argomento, non vi parlerò dell'ordinamento giudiziario, del concorso o del non concorso. Sono cose che ha trattato l'eminente nostro collega Pujia, ne ho parlato io qui due anni fa. L'idea dello scrutinio è un'idea che io ho censurato perchè mi pare che non risponda allo scopo. Pensate, onorevole Ministro, che sono demandate alla magistratura sentenze di gravità eccezionale, che ad essa sono affidati l'onore e gli averi dei cittadini e che ci sono magistrati i quali vivono in condizioni economiche veramente infelici. Essi vanno mantenuti assolutamente in una condizione economica buona, perchè quando essi vedono passare sotto i propri occhi divergenze per un ammontare di migliaia e milioni di lire non siano portati, nel considerare l'altrui ricchezza, solo a fidare nella propria purezza ed austerità. Bisogna evitare che chi giudica dei nostri averi e della libertà dei cittadini si trovi nella condizione di tentazione cui resiste solo per la grande purità dell'animo. (*Vive approvazioni*). Voglio poi dire una parola di incoraggiamento a quello che è il movimento di riforma delle anonime. Non voglio approfondire le indagini sul meccanismo delle anonime. Certamente vi è una campagna in materia, ma io credo che si dovrebbe indagare sul funzionamento degli addetti alla amministrazione delle anonime; il Codice di commercio e anche le leggi correttive prevedono che vi sia un Consiglio di amministrazione, come effettivamente c'è; ma io noto che nel Consiglio di amministrazione si trovano spesso le stesse persone che fanno parte di venti, trenta e alle volte anche quaranta altri Consigli di amministrazione. Come fa questa gente ad amministrare tante società, a governare tutte queste anonime se non ha il dono della ubiquità?

Da un giornale che ora si pubblica (che non so come finirà perchè in genere quei giornali che pubblicano i nomi sono sempre pericolosi) ho saputo che fra i cumulisti più terribili vi è quel presidente della Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura che va predicando « la terra ai condanni! » (*Si ride*).

E passo a parlare dei decreti-legge. Il nostro Presidente ha richiamato, secondo me giusta-

mente, in linea formale, il nostro collega senatore Cogliolo perchè lamentava che noi si votasse una gran quantità di decreti-legge senza avere la minima idea della materia di cui trattano, e questo egli non lo poteva legittimamente consentire. Ma, dicevo io dentro di me, anche qui riappare la figura del cumulista che non può amministrare tanti enti, e così del senatore che non può essere onnivigente. Quando ci pervengono pacchi enormi di relazioni su decreti-legge da esaminare in pochi giorni e in poche ore, per quanto si voglia essere bravi, diligenti e coscienziosi, non si può vederle tutte.

Ma questa sarebbe una cosa secondaria, perchè fondamentalmente si ha fiducia, e si vota perchè si ha fiducia. Io voglio seguire invece il collega Raimondi il quale ha scritto con molto garbo sulla « tecnica dei decreti-legge ». Sotto l'aspetto della tecnica ha detto però che noi, dall'apertura della Legislatura al 31 dicembre del 1937, abbiamo avuto 1814 decreti-legge. Ha anche elencate le leggi. Ma se il collega valoroso toglie tutte le leggi di bilancio, evidentemente quelle presentate sono poche. Ora questo sarebbe anche relativamente secondario, perchè il regime autoritario non può fondamentalmente governare se non con una larga prevalenza di decreti-legge, diciamo con sincerità, altrimenti si ripristinerebbe la funzione parlamentare che invece in fondo va, come elezionismo, ad essere scompagnata, con le riforme che si annunciano.

**PRESIDENTE.** Trasformata, non scompagnata.

**FELICI.** Insomma è finito, grazie a Dio, il ludo cartaceo. Quindi che cosa succede? A voi, onorevole Ministro (come ve lo siete sentite dire ogni anno da Tizio, da Caio e da Sempronio, qui e nell'altro ramo del Parlamento), occorrerebbe un ufficio che coordinasse i decreti-legge. Perchè? Perchè ci sono dei decreti-legge che, e noi lo vediamo, sono qualche volta l'uno in antitesi con l'altro. E che cosa ne viene? Ne viene naturalmente la necessità di un ufficio di coordinamento. All'uopo si è osservato che vi è un solo Ministro che firma tutte le leggi ed i decreti e, per quanto si sia sempre discusso sul valore giuridico e costituzionale della forma « visto il Guardasigilli », pure sta di fatto che il Guardasigilli controfirma, come dissi, tutte le leggi dello Stato. Egli è l'unico che controlla quindi la loro regolarità e continuità. Io mi ricordo, e non voglio fare alcun confronto con Voi, poichè, Dio mi guardi dall'usare parole meno che rispettose in quanto ho immenso riguardo per Voi, io mi ricordo a ragion d'onore che Alfredo Rocco, e lo dicevano e lo ricordano tutti quelli che sono stati in Consiglio dei Ministri con lui, faceva una disamina ed un controllo della continuità dei decreti-legge. Controllo che lo onorava, come lo ha onorato tutta la poderosa legislazione la quale, come dice benissimo Antonio Raimondi, lo ha fatto definire « il legislatore del Regime ».



Ora questo sistema ha da essere continuato perchè poi voi potreste, onorevole Ministro, coraggiosamente modificare la legge fondamentale sui decreti-legge. Il Regime è padrone di farlo e noi lo seguiremo lealmente.

Ma finchè funziona la legge attuale va rilevato, come fa la relazione Raimondi, che vi è l'ampio comprensivo articolo 1. Vi si legge:

« Sono emanate con Reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare:

1° l'esecuzione delle leggi;

2° l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo;

3° l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esse addetto, l'ordinamento degli Enti ed Istituti pubblici, eccettuati i Comuni, le Provincie, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le Università e gli Istituti di istruzione superiore che hanno personalità giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge.

« Resta ferma la necessità dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono, in ogni caso, essere stabilite per legge le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nonchè le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili ».

Orbene, la relazione della Commissione di finanza domanda: Perchè mai le stesse molteplici importanti cose che si possono fare per decreto Reale senza Parlamento, si fanno invece con decreti-legge sottoposti al controllo parlamentare? Perchè i direttori generali e capi divisioni e qualche volta anche i modestissimi caposezione dei Ministeri (i facitori veri del decreto-legge) preferiscono proporre il decreto-legge? Perchè, dice la relazione del collega onorevole Raimondi, il decreto-legge è rimesso al controllo parlamentare (che lascia correre), mentre invece il decreto Reale è rimesso al parere del Consiglio di Stato che ha competenza e autorità per vigilare.

La relazione dell'onorevole Raimondi dice chiaramente: applicate la legge esistente. Fate, soggiungo io, quello che ha detto Benito Mussolini. Egli ovunque interviene fa sempre divinamente bene, però molte volte sono quelli che l'assistono che non lo seguono e non lo assecondano. Egli ha fatto una decisa e precisa circolare ai vari Ministeri affinchè ubbidiscano alle norme di questa legge e non facciano decreti-legge per nominare, per esempio, un capo banda, decreto su cui ho riferito nella mia qualità di membro della Commissione per l'esame dei decreti-legge.

L'articolo 3 della vigente legge dispone:

« Con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge:

1° quando il Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione;

2° nei casi straordinari nei quali ragioni d'urgenza ed assoluta necessità lo richiedano. Il giudizio sulla necessità e sull'urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento ».

Il giudizio sull'urgenza naturalmente sfugge ad ogni controllo se non a quello del Parlamento. Però, in verità, 1814 progetti di conversione in legge io trovo che sono troppi, data la precisa disposizione della legge.

Il Regime non potrebbe ripristinare il progetto di legge, per ogni caso, con il sistema degli uffici, perchè ne soffrirebbe la speditezza dei provvedimenti e l'essenza stessa del Regime, ma appunto per questo si dovrebbe avere il coraggio di proporre una riforma alla legge del 1926 e spero che questa sarà introdotta nella riforma costituzionale, con delle piccole modifiche sul funzionamento dei due rami del Parlamento. Voi, onorevole Ministro, potete fare una legge che sostituisca quella del 31 gennaio 1926, che fu pensata e voluta in un momento diverso dall'attuale. Questo è il punto fondamentale! Di quella legge era relatore Vittorio Scialoja, che era il giurista più insigne vivente, ma che aveva la mentalità e i pregiudizi della sua educazione liberale. Egli, modificando la materia dei decreti-legge, ritenne che si fosse fatto uno strappo alle tradizioni del controllo parlamentare e sui poteri del Governo. Voi dovete fare una nuova legge la quale sia precisa in materia. Oggi comunque c'è una legge che pur dandovi poteri amplissimi non si applica sol perchè c'è in relazione al decreto Reale il parere del Consiglio di Stato, mentre si preferisce il quasi incontrollato decreto-legge.

Osservo poi che, anche quando i due rami del Parlamento sono aperti, si fabbricano decreti-legge che hanno aspetto di molto relativa urgenza; così oggi, per esempio, nei nostri uffici abbiamo esaminato 23 progetti di legge che domani o posdomani, senza indugi, diventeranno leggi.

Io, ripeto, critico il sistema attuale in funzione della legge attuale, riconosco che il decreto-legge è l'essenza in fondo della vita di oggi, ma vi invito a fare una nuova legge che fissi bene i limiti ed impedisca gli eccessi. Questa è la preghiera che vi rivolgo.

Infine debbo dirvi, come avevo preannunciato, onorevole Ministro, qualcosa in materia dei Codici civili.

I Codici si potevano benissimo discutere con il vecchio sistema; ma si è creduto di far presto deferendo senz'altro al potere esecutivo i poteri. Si voleva far presto? Ma nella materia presto non si può fare. Per i vecchi Codici si presentavano al Parlamento schemi che erano sottoposti ad apposite Commissioni, che presentavano la loro relazione seguita da larghe discussioni che terminavano con delle indicazioni sui principi fondamentali. Oggi il sistema è questo: una Commis-

sione Reale ha presentato un progetto che poi con le opportune modifiche ministeriali, viene portato davanti a una Commissione parlamentare ed infine il Ministro compila il testo definitivo. Il congegno più o meno è questo.

Ora io domando, innanzi tutto, in questa materia, onorevole Ministro, quali sono i vostri poteri?

Trattasi di punto fondamentale perchè se si può sottrarre, con vantaggio della funzione governativa, la discussione della costituzionalità di una legge o di un decreto al magistrato, non è possibile dire altrettanto di un Codice il quale, per la sua imponenza, non può essere passibile di eccezioni di forma.

Si deve presumere che un Codice, che regola i rapporti di diritto privato, deve durare almeno quanto è durato quello del 1865.

Nell'altro ramo del Parlamento voi lo avete definito di ispirazione esotica, ma è innegabile che il Codice di Napoleone è opera monumentale.

Durasse il vostro Codice, onorevole Ministro, quanto quello napoleonico! Questo è l'augurio fervido che io faccio, che duri cioè quanto è durato, tra l'ammirazione dei giuristi del tempo, quello del 1865.

Io parlo del Codice civile.

Per i Codici vi fu una prima legge 30 dicembre 1923. Succede quasi sempre che il penalista vuole fare il Codice civile e il civilista desidera fare il Codice penale. E allora che cosa è avvenuto? Che l'ottimo amico e collega Oviglio propose la legge di delega che non rifletteva affatto i Codici penali ed ottenne la legge che credo indispensabile leggere: « Il Governo del Re è autorizzato, tenendo anche presenti le disposizioni attualmente in vigore nelle nuove Province:

1° a modificare nel Codice civile le disposizioni riguardanti l'assenza, le condizioni dei figli illegittimi, i casi di nullità del matrimonio, l'adozione, la patria potestà, la tutela, la trascrizione e la prescrizione, e a emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali e che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti;

2° ad emanare nuovi Codici di commercio, per la Marina mercantile e di procedura civile, comprendendo in quest'ultimo anche quegli Istituti processuali che attualmente si trovano regolati in altri Codici e leggi speciali;

3° a coordinare le nuove disposizioni del Codice civile con le altre relative alle medesime materie, incorporando, ove occorra, nel Codice stesso le disposizioni delle leggi speciali, ed a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato ».

Dunque, secondo la legge 1923, la delega per il Codice civile, era limitatissima e prendeva di mira essenzialmente la parte familiare e la parte dei diritti familiari, l'assenza, i figli illegittimi, la paternità, il matrimonio. Successivamente è avvenuto che una parte considerevole di queste materie è stata bloccata dal Concordato, e cioè

gran parte delle disposizioni familiari e matrimoniali; e voi ricordate quello che in proposito diceva Vittorio Scialoja. Tanto che io l'altro giorno, quando sentivo dall'egregio amico Cogliolo parlare di un caso di nullità di chi, non sapendolo, si sposa a un prete, pensavo che il caso, può verificarsi solo per qualche matrimonio passato, oppure per qualche (*rara avis*) matrimonio civile. Oggi tutta la materia matrimoniale è regolata dal diritto canonico e concordatario.

Ma oggi esiste sempre la preoccupazione per i figli illegittimi, per i figli adulterini, per la questione della paternità. Queste sono materie urgenti, per cui non c'è nessun istituto fondamentale da modificare o da consolidare. Sulla famiglia il consenso è unanime. Basta ricordare il fervore dell'applauso fatto l'altro giorno al camerata Bottai, quando egli, in replica al senatore Pende, accennò alla funzione della famiglia nell'educazione dei figli, per comprendere che il fervore intorno a questa istituzione non è mai diminuito, anzi se qualche volta appaia che si voglia un po' discuterla tutti ci riuniamo per affermare che la famiglia è indistruttibile. E allora è sulla materia degli illegittimi, degli adulterini e dei legittimi e di altre questioni connesse che vi è disparere. Alcuni infatti non vorrebbero eccessivi riconoscimenti di prole illegittima e ricerche di paternità temendosi che si scuota l'istituto della famiglia, mentre altre persone dicono che è ingiusto che figli innocenti debbano pagare il fio della colpa dei loro genitori. Questi sono argomenti che trovano l'assestamento nel primo libro. Ora, siccome la legge permette espressamente la pubblicazione per libri, pubblichiamo pure il primo libro, che sarà un lavoro di pacificazione.

Ma quando veniamo agli altri libri?

Non intendo discutere alcun istituto, ma l'opportunità di un nuovo Codice in questo periodo. Nel 1925, il camerata onoratissimo Alfredo Rocco volle la delega per legge per i Codici penali, che ha fatto lui indiscutibilmente. Egli, questo gigante del diritto, che sarà amato, rispettato e stimato sempre più col crescere della distanza dal giorno in cui è passato all'altra vita, raccolse infatti in tante buste il materiale per ciascun articolo e con una ferrea volontà (non parlo del Codice di procedura ma di quello penale) volle concretarlo.

Ci saranno nei singoli articoli di quel lavoro ingente reati contingenti che potranno discutersi, si può vedere se fu bene o male, ad esempio, negare la prova nella diffamazione, materia discutibilissima, ma insomma quella che è la nervatura solida di un Codice penale fascista, che doveva rispondere al sentimento nazionale, c'è, perchè Alfredo Rocco era un giurista insigne nelle varie forme e nei vari modi di vedere, talchè le questioni non gli sfuggivano sotto nessun aspetto o per il moltiplicarsi di Commissioni. (*Approvazioni*).

La legge di cui parlavo del 1925, dopo la delega per i Codici penali, disponeva nell'articolo 3: « Il Governo del Re è autorizzato ad apportare

al Codice civile altre modifiche e aggiunte oltre quelle indicate nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1923, conservando immutati i fondamentali principii degli istituti ».

« È autorizzato altresì a coordinare le disposizioni con quelle relative alle materie contenute in altre leggi, incorporandole, ove occorra, nel Codice e occorrendo modificandole, sempre a scopo di coordinamento ».

Vedete dunque come, quando siamo al Codice civile, un'autorizzazione, una delega totalitaria per un nuovo Codice non c'è nè nella legge del 1923 nè in quella del 1925.

Ma, si dice, noi facciamo un Codice modificato, non un nuovo Codice. Questa sarà la grande risposta che daranno i nostri successori. Certo è che questa è l'impalcatura della delega del potere legislativo al potere esecutivo.

Ora la domanda mia fondamentale è questa: È maturo il momento per la formazione di un Codice civile fascista ?

È lecito codificare nella materia quando il Capo del Governo proclama giustamente che viviamo ancora il clima della Rivoluzione e che siamo nel periodo rivoluzionario ?

Dove prova più imponente della affermazione Mussoliniana di quella offerta dalla progettata costituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ?

Questo è atto vero, meraviglioso, magnifico di rivoluzione.

Ma quale opera di coordinamento e di incorporazione può compiersi quando abbiamo tutta la legislazione del lavoro in formazione, quando abbiamo tutta la materia corporativa nel suo crescente divenire e tutti i rapporti giuridici e gli istituti essenziali sono in continua evoluzione ? Come potete voler fare un Codice che fissi i rapporti di diritto privato e che sia il Codice civile del Regime in tali condizioni ? Dovete imitare Mussolini, che è stato tante volte incitato a fare la nuova Carta costituzionale fascista; non l'ha mai fatta, è andato per gradi ed è arrivato al XVI anno per aggiornare la Carta costituzionale e modificare la Camera fascista con uno sbalzo rivoluzionario in avanti che è veramente un segno del suo poderoso cervello e della sua poderosa intuizione dell'avvenire.

Voi, onorevole Ministro, invece vi aggirate in mezzo alla vicenda dei progetti.

La Commissione Reale, presieduta prima da Vittorio Scialoja, e poi da Mariano D'Amelio, vi ha presentato un progetto di nuovo Codice civile. Il Ministero della giustizia su questa base ha redatto un testo che ha presentato allo studio di revisione della Commissione parlamentare, dopo i molteplici pareri previsti dalla legge.

Ma la Commissione parlamentare, quella che sta lavorando intorno a voi per un testo definitivo, non può dare che un Codice di compromesso.

Da un lato vi sono gli uomini che hanno la tradizione delle vecchie formule del diritto pri-

vato, la concezione sociale dei Governi liberali e dall'altro uomini di accesa fede fascista, profesi in uno sforzo vivo per la formazione di un vero Codice fascista.

Tutti i componenti di queste varie Commissioni sono iscritti al Partito Nazionale Fascista ma il distintivo dà la devozione e la disciplina, attenua ma non distrugge le vecchie idealità nel campo della dottrina.

Nella coscienza di chi ha studiato vi sono ricordi, tradizioni, concezioni che esercitano talvolta influenze invincibili.

In tali condizioni non si fa un Codice fascista, ma si fa un Codice intermedio di vero e proprio compromesso per avere la gioia di aver pubblicato un Codice nuovo che poi non risponderà alle esigenze vere della nuova Era, che esige anche per la codificazione una mente superiore.

Tutta la legislazione del lavoro è fuori del Codice, tutta la materia corporativa non vi trova posto. Mentre tutto è in evoluzione, mentre le Corporazioni si stanno assestando, mentre si sta facendo il Consiglio nazionale delle Corporazioni e un insieme di nuove leggi si preparano, voi insistete nel volere dare al Paese un nuovo Codice che sarà presto superato dal rapido svolgersi degli avvenimenti. Tanta è l'incertezza che un procuratore generale, quello di Trieste, sulla base di enunciazioni, di predicazioni, che ho già denunciate sul bilancio dell'agricoltura, ha addirittura prospettata, nel discorso inaugurale, l'ipotesi non solo della trasformazione della proprietà privata, ma della sua abolizione.

Ma a proposito della proprietà è da domandare: volete dare la norma della proprietà mentre nelle adunate, nella stampa, nella dottrina si discute la portata di questo concetto? Che cos'è la proprietà privata? Questo è il punto. Siete convinti che l'espressione che avete adottata è in fondo la vecchia, sia la definitiva, quando tutto è in evoluzione tutto in rivoluzione, quando il Fascismo cammina ora per ora e travolge tutto quello che è vecchio inutile, ingombrante ?

Io penso che cosa sarebbe accaduto se Mussolini avesse accettato il parlamentarismo anche parzialmente, se non avesse fatto un taglio netto, (salvo i due o tre anni di assestamento) se non avesse proceduto ad una soluzione di continuità con le generazioni che avevano rappresentato le vecchie idee. Ne sarebbe venuto fuori un Governo di compromesso. Evitate dunque di fare un Codice che non sia l'espressione genuina delle ultime affermazioni fasciste, come vuole il Duce, il quale proclama che la Rivoluzione non è ancora del tutto avvenuta. Siamo in un piano inclinato, e su di esso non si può costruire un edificio imponente e stabile come il Codice civile. (*Approvazioni*).

Aspettiamo che con la legislazione fascista il piano si stabilizzi, ed allora potremo avere il Codice fascista del diritto privato.

Il Codice di procedura potevate farlo, perchè

avevate tutti i poteri, ma anche questo Codice ha trovato il suo ostacolo nel giudice unico, nel riassorbimento dell'appello nelle Corti.

Eppure il Duce non si stanca di affermare che occorre andare verso il popolo. Egli non ha abbandonato un lembo delle sue fondamentali idee giovanili. E voi volete riassumere la giustizia di secondo grado nelle Corti che sono regionali, distanziando di chilometri e chilometri chi abbia avuto torto dal giudice unico. Volete portare la giustizia ai centri lontani dalle Province creando un dispendio enorme, spese di trasporto, di avvocati, di bolli, di tutto, per ottenere la riforma della sentenza del pretore o del giudice unico superiore. Ma come è possibile regolare così, in maniera aristocratica, questo congegno? Perchè questo non è il modo più popolare. È stato sempre detto che i regimi veramente e schiettamente democratici, come è il Fascismo, devono avvicinare la giustizia al popolo e non allontanarla angariandolo con spese ed altro.

Il collega Pujia ha fatto un discorso a favore del giudice unico, discorso però pieno di *se* e di *ma*; se questi dovessero trovare un accoglimento, noi dovremmo attendere otto anni prima di avere il giudice unico. Nessuno pensa che vi sia una ingerenza del potere politico sulla magistratura: è questa una vecchia frase più adatta ad un governo rosso che ad un governo autoritario. La magistratura è libera ed indipendente, essa non sente l'influenza di nessuno, nè di gerarchi centrali, nè di gerarchi locali, ma è bene non esporla mai e non alleggerire i congegni che la presidiano.

Io ho letto con attenzione il discorso che voi, onorevole Ministro, avete pronunciato alla Camera dei Deputati, nel quale è detto che i concorsi non hanno dato i risultati che ci si aspettavano. Ciò mi ha fatto pensare a quanto ha rivelato giorni fa il senatore Pende, secondo cui il novanta per cento dei giovani che escono dalle Università sono assolutamente immaturi. Questa affermazione mi ha messo paura, tanto che io ho fatto il proponimento di scegliermi un medico vecchio decrepito, perchè non mi fido più di quelli che escono ora dalle Università. (*Si ride*). Naturalmente ci sono giovani di valore come quelli scadenti; come è possibile che migliaia di giudici siano tutti della medesima levatura e coltura? Pensate, onorevoli Colleghi, che cosa accadrà a quel povero disgraziato che capiti nelle mani di un giudice ritenuto universalmente un semi-zuecone? Questo giudice unico non lo si può mandare all'istituto ortopedico Rizzoli! (*Si ride*).

Quando invece c'è il collegio, il Presidente, prima di firmare una sentenza, che può essere bestiale, la controlla, la corregge e le parti stesse prima di ogni giudizio sanno come richiameranno l'attenzione dell'intero collegio. C'è insomma il collegio il quale dà affidamento sotto ogni riguardo, anche di impedire che qualsiasi tentativo insidioso di una influenza illecita possa determinarsi. Col giudice unico invece siamo di fronte ad un magi-

strato che ha le sue responsabilità ma anche la sua carriera e che non deve essere giammai esposto a resistere a pressioni e lusinghe.

Voi, onorevole Ministro, non date ascolto a qualche cenno di consenso che vi può essere giunto quando portate la vostra parola, la vostra bontà, nelle adunate forensi. Il Foro è unanimemente contrario a questo giudice unico. Non risparmiatelo un soldo, onorevole Ministro; ed il senatore Pujia vi ha detto una cosa sacrosanta quando ha affermato che bisognerà che raddoppiate il numero dei giudici.

Con il sistema pubblicistico infatti che è antitetico del sistema privatistico, che affida ai giudici la vera istruttoria, di giudici ce ne vogliono il doppio. E voi allora se consentite la riduzione dei magistrati, demandate ad uno solo il pondo grave di amministrare giustizia e avrete tutte le vicende di cui vi ho detto; non garantite, insomma, quell'andamento della giustizia che deve esservi a cuore.

Del resto siete ritornato, onorevole Ministro, in materia di procedura ad un primitivo progetto ed avete richiamato intorno a voi uomini che già vi avevano assiduamente assistito.

Voi, anche per il Codice civile, ripetete che sarete voi a farne il testo definitivo.

Ma in fondo tutti sanno che c'è una poderosa Commissione intorno a voi (Fascista sì e no, perchè presi uno per uno i membri della nuova Commissione costituiscono un insieme grigio) che lavora a fare il testo definitivo del Codice civile e la Commissione parlamentare rivede il Codice proposto dal Ministro il quale lo sottopone ancora ad un Collegio in terza lettura quando nessuno può più muovere osservazione.

Concludendo penso che si debba fare il Codice di procedura civile, senza giudice unico e senza assorbimento dell'appello, si debba pubblicare il solo primo Libro del Codice civile per risolvere con mente e cuore i problemi dell'assenza, della famiglia e della prole anche nei riflessi patrimoniali, lasciando a tempo migliore la pubblicazione degli altri libri, quando il Fascismo avrà completate le sue essenziali riforme profondamente innovatrici, sì che il Codice ne rappresenti la parola salda, sostanziale a coronamento di una fulgida Rivoluzione.

Avremo così anche nel campo del diritto il raggiungimento di quei supremi ideali a cui aspira il nostro grande Capo che, con la sua avvedutezza, con la sua grande politica, con il suo genio assicura l'avvenire del Paese, per la gloria d'Italia. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli Senatori, mi sia consentito anzi tutto rivolgere un vivo ringraziamento e un sincero elogio al relatore della vostra Commissione di finanza, senatore Raimondi, che, con grande diligenza con profondo acume e con sicura conoscenza di

tutti i problemi, ha tracciato un quadro evidente e suggestivo del vasto e complesso lavoro della amministrazione della giustizia.

La relazione di quest'anno, la quale viene dopo altre, e tutte opere molto apprezzate dello stesso onorevole relatore, è fra ogni altra degna della maggiore attenzione e costituisce, nella sua linea sintetica e nei suoi particolari analitici, un contributo notevole allo studio di tutti i problemi relativi a questo ramo della amministrazione.

Se io dovessi prendere in esame questa vasta e diligente relazione, dovrei ripercorrere tutto un lungo cammino, che è stato già felicemente percorso. Mi limito, pertanto, a toccare solamente i problemi particolari, che sono stati trattati dai diversi oratori in questa elevata discussione, problemi sui quali la relazione non ha mancato di dire la sua parola autorevole e saggia, e a rispondere ai vari quesiti che mi sono stati proposti.

E comincio dal problema del Codice civile che è stato oggetto di speciale esame nella relazione del senatore Raimondi, e che ha attratto l'interessamento di parecchi oratori e particolarmente dei senatori Campolongo, Cogliolo, Pujia e Felici.

Come ha chiarito il relatore, i lavori per il nuovo Codice proseguono con grande alacrità, ma anche con minuziosa ponderazione. La Commissione parlamentare, che ha già consegnato in un grosso e dotto volume il risultato della sua disamina acuta e profonda sul primo libro, sta ora esaminando con eguale acutezza e profondità il terzo libro, ed io spero di potere ad essa presentare tra non molto il testo definitivo del secondo libro, e di poter quindi sottoporre all'esame della stessa Commissione anche il quarto. La Commissione parlamentare, a cui appartengono numerosi ed illustri vostri Colleghi, porta un contributo prezioso ai lavori del nuovo Codice ed io desidero porgere ad essa il mio più sincero ringraziamento. Tale ringraziamento va particolarmente all'illustre capo della Commissione, senatore D'Amelio, che ne dirige i lavori e che in questa opera porta il contributo prezioso della sua dottrina e della sua esperienza.

La riforma è urgente, e, via via che i lavori avanzano, questa urgenza è sempre più profondamente sentita. Per quanto sia grande la virtù di adattamento del popolo italiano, non è più possibile contenere la vita nazionale, sollecitata in ogni settore dallo spirito dinamico del Fascismo, e assurta ormai ai fastigi dell'Impero, dentro le rigide barriere del vecchio Codice, formato oltre settant'anni fa, nelle linee ristrette del vecchio regime.

Desidero assicurare il senatore Cogliolo che, sia sul tema delle nullità matrimoniali, sia su quello del riconoscimento della filiazione naturale, saranno adottati i criteri della maggiore larghezza che siano compatibili con la necessità di mantenere salda l'unità della famiglia, base di ogni organismo civile degno di questo nome.

Sono convinto che i criteri di maggiore larghezza, che saranno adottati nel nuovo Codice, serviranno

a soddisfare le gravi esigenze a cui ha accennato l'onorevole Cogliolo e mireranno altresì a favorire quell'incremento demografico, che costituisce una delle direttive fondamentali della politica del Regime.

Nella stessa materia del diritto di famiglia, le disposizioni del nuovo Codice terranno conto di quelle esigenze dell'assistenza alla maternità e all'infanzia, che sono uno dei segni più caratteristici della nuova civiltà fascista; e terranno conto di quelle maggiori facilitazioni dirette a salvare e a potenziare gli elementi vitali della razza.

In questo modo, anche nel Codice civile, la visione lungimirante del Duce, che Egli profilò nettamente fin dal primo avvento della rivoluzione delle Camicie Nere, quando il problema demografico era mal compreso o trascurato, troverà le sue necessarie ripercussioni nelle disposizioni della legge e servirà pertanto come direttrice della riforma.

Alla riforma del primo libro del Codice civile, seguirà prontamente quella degli altri libri, che sono destinati a completarlo, poichè il Codice civile, senatore Felici, non si può scindere a pezzi e non si potrebbe consentire che la Nazione vestisse un abito da Arlecchino: una pezza nuova accanto a pezze vecchie e sdrucite.

Il nuovo testo del Codice terrà le sue basi saldamente fissate sul vecchio e glorioso diritto romano, che fu, in ogni tempo, baluardo della civiltà italiana, civiltà che non conobbe mai eclissi, ed avrà, d'altra parte, come è necessario, tutte quelle forme di modernità che lo adegueranno alle esigenze della vita nazionale nuova.

Con questo ho implicitamente risposto alle proposizioni del senatore Felici, che ha voluto distinguere, nel Codice civile, una parte che sarebbe riformabile ed urgente, quella del diritto di famiglia, dalle altre, che resterebbero ermetiche, vietate, immature ad una riforma che voglia essere durevole e degna.

Anzitutto, a titolo di risposta, debbo ricordare che la legge del 1923, a cui si è riferito il senatore Felici, è stata completata e perfezionata da quella del 1925, dovuta ad Alfredo Rocco, per effetto della quale si accordano al Governo maggiori poteri di riforma, pur dichiarando rispettati quei principi fondamentali, relativi alla famiglia, alla proprietà, alla successione, ai contratti, ricordati anche dal senatore Felici. Non vi può essere dubbio, dunque, che le leggi di delega per la formazione del nuovo codice, hanno un contenuto di grande e decisiva ampiezza.

Non meno che per il diritto di famiglia, anche per le altre parti del codice, la riforma ha carattere d'urgenza.

Io non so che cosa si immagini, che possa essere domani il nuovo Codice in materia di successioni, di proprietà o di contratti; ma io ricordo che già in tutti questi campi la rivoluzione ha fatto sentire il suo impeto (basterebbe ricordare la Carta del lavoro, il sistema corporativo, le dichiarazioni in

materia d'autarchia economica) e questo impeto, salvando, senatore Giampietro, l'iniziativa individuale e la proprietà privata, ha mostrato già di poter essere profondamente innovativo ed altamente fecondo per la saldezza della civiltà e del diritto.

Ma io voglio osservare qui al senatore Felici, che mi sembra sia stato vittima di una dimenticanza non lieve, che il diritto di famiglia non è affatto disgiunto dalle altre parti del diritto e che una riforma di quello trae con sè necessariamente la riforma delle altre parti.

Io vorrei chiedere all'onorevole senatore Felici che cosa varrebbe il riconoscimento dei figli illegittimi se non si consentisse poi ad essi la giusta parte nella successione; come si potrebbe ammettere un patrimonio familiare a tutela del nucleo familiare, se questo nucleo poi non fosse definito nei diritti di successione e nel diritto di proprietà; che cosa varrebbe il riconoscimento del discendente naturale del proprio figlio da parte dell'avo, se quest'ultimo non avesse la certezza di poter dare anche a vantaggio del nipote riconosciuto una nuova e più giusta partizione fra i suoi beni.

In realtà, il Codice civile ha formato e forma una unità organica, e non sarà certo il Fascismo che vorrà spezzarla. Se anche si dovesse ritenere opportuno di far precedere la pubblicazione del primo Libro, il Senato può essere sicuro che gli altri libri seguirebbero immediatamente, perchè solo in questo modo si raggiungerebbero i fini d'una riforma organica, logica, efficace.

Paralleli ai lavori per il Codice civile proseguono alacramente quelli per la riforma, non meno urgente, del Codice di procedura civile. Fra pochi mesi sarò in grado di presentare alla Commissione parlamentare il testo del progetto definitivo, che, tenendo conto dei rilievi pervenuti dai vari corpi politici e tecnici e contenuti in tre grossi volumi — dimostrazione del fervido interessamento del Paese alla grande opera codificativa — segnerà le linee del nuovo rito fascista in tema di processo civile.

Ringrazio il senatore Pujia che ha spezzato una lancia a favore del sistema del giudice unico, da me propugnato anche per i giudizi dei tribunali. Ma non intendo attardarmi su questo tema, che fu ampiamente ed elevatamente discusso in questo alto Consesso nello scorso anno. Sul tema del giudice unico si sono dette molte parole, e talvolta si è svisato il carattere della riforma. Il sistema del giudice unico, applicato nei giudizi pretorii, può avere una giusta parte anche nei giudizi del tribunale. Posso assicurare il senatore Felici che il nuovo Codice manterrà fede al principio del Duce di andare verso il popolo e non recherà affatto quegli obblighi di maggior disagio agli appellanti che egli si è figurato. Il sistema del giudice unico risponde, oltre a tutto, ad un'esigenza largamente diffusa per la rapidità dei giudizi. Anche in Germania, dove vige il sistema del giudice collegiale, ma dove è ammessa la scelta del giudice singolo, oltre il 45 per cento delle cause civili sono

decise dal giudice unico. La realtà farà vedere che questo modo di giudizio, che ha la sua ragione di essere nelle necessità della vita di ogni giorno, è ben diversa da quello che trovò sfortunata e passeggera applicazione nel 1912, ben diversa da quella che è stata figurata dalla fantasia dei suoi critici. Si vedrà che il giudice unico si inserisce perfettamente nell'unità organica del tribunale, che fu da me propugnata fin dal primo momento in cui ne ho ideata la linea. E si vedrà sopra tutto che la riforma del processo civile, sotto l'ispirazione fascista, ha in sè motivi e forme che ben l'elevano al di sopra delle piccole dispute per realizzare quel procedimento, che è nei voti di tutti; un procedimento più rapido, più sicuro, meno costoso, un procedimento indirizzato a raggiungere una giustizia sostanziosa e sicura, a garantire al popolo l'attuazione equa del diritto.

A questa riforma, che è urgente, si lega alla sua volta quella urgentissima dell'ordinamento giudiziario.

Su questo argomento saggi suggerimenti ha esposto il senatore Raimondi ed interessanti osservazioni hanno portato i senatori Campolongo, Giampietro e Pujia. Occorrerà, invero, non solo mettere gli uffici in grado di poter funzionare in modo regolare e spedito, secondo il nuovo ritmo richiesto per i procedimenti civili dalla riforma fascista, ma occorrerà altresì che i magistrati abbiano tranquillità di carriera ed assoluta sicurezza dell'apprezzamento del loro lavoro. Il nuovo ordinamento attuerà l'unificazione della carriera per i tribunali e per le preture; regolerà con molta maggiore opportunità, senza però un'assoluta distinzione, la scelta dei magistrati per la funzione requirente o per quella giudicante; ma non sarà legato strettamente ed assolutamente nè alle regole del 1865, nè a quelle del 1890. Risponderà alle esigenze di una visione attualistica col riguardo dovuto a quelle esigenze alle quali ho accennato, destinate a dare ordine e tranquillità nel sistema delle promozioni e dei concorsi. Nell'ora in cui sono stati attuati così felicemente i corsi di perfezionamento per i magistrati, da me istituiti col fine di elevare il funzionamento della giustizia, è fuori di ogni dubbio che la magistratura italiana, nobilissima nelle tradizioni e degna del suo arduo e faticoso lavoro, avrà quella considerazione e quello sviluppo di carriera che sono necessari ad una calma ed organica attuazione della giustizia.

Ho ascoltato con interesse i rilievi del senatore Giampietro sui concorsi di ammissione in carriera e riconosco che, nel rigido e meccanico sistema della correzione dei temi scritti, vi sono evidenti imperfezioni; d'altra parte queste imperfezioni dipendono da una esigenza di garanzie, di obiettivismo nei giudizi, che non va dimenticata e che è seguita in tutti i concorsi anche di altre Amministrazioni.

Ritorno, per un momento al tema dell'attività legislativa, per dire poche parole sulla questione dei decreti-legge, su cui si è intrattenuto, con

acute osservazioni, il relatore senatore Raimondi e su cui ha parlato il senatore Felici.

Il senatore Raimondi ha ripreso le osservazioni critiche che nello scorso anno erano state avanzate dal senatore Salvatore Gatti, e le ha precisate con una diligente statistica e con acute osservazioni.

Riconosco i difetti del sistema; ma non posso passare sotto silenzio che il sistema ha reso possibile in questa legislatura la vasta e, nel complesso, felice legislazione, che ha disciplinato l'ordinamento politico e amministrativo del vasto Impero conquistato dalle armi italiane e l'attuazione rapida e conseguente dei provvedimenti diretti a realizzare la grande e feconda idea dell'autarchia economica, voluta dal Duce, per la libertà e per la potenza della nostra Nazione. Ma i difetti del sistema sono evidenti e non si saneranno che sul terreno politico: la riforma costituzionale in corso, precisando il funzionamento della nuova Camera dei Fasci e delle Corporazioni, porterà sulla formazione della legge, sulle ordinanze legislative, sulle norme corporative un sistema di regole che ovvierà alla frequenza non desiderata dei decreti-legge. Anche il problema della tecnica legislativa, in rapporto ai decreti-legge, troverà la sua soluzione.

Ringrazio il senatore Felici, che ha ricordato il recente provvedimento diretto a rafforzare la professione notarile. Ciò mostra che nell'animo dell'amministrazione vi è il desiderio di andare incontro alle esigenze delle varie correnti professionistiche.

Ringrazio il senatore Campolongo e il senatore Conti Sinibaldi per gli efficaci accenni recati al normale funzionamento della giustizia penale. Nonostante la scarsità del personale e la complessità delle indagini, l'ordine giudiziario compie con alta coscienza il suo delicato compito nel ministero penale. Conosco le critiche che si muovono al funzionamento delle Corti di assise, ma sono convinto che il perfezionamento di tale funzione, a cui attendo con vigile e instancabile controllo, possa ovviare ad alcuni dei difetti del sistema; difetti che con altri sistemi dovrebbero essere diversi, ma potrebbero essere anche più gravi.

Altro problema fondamentale, sul quale il Ministero dedica sempre più il suo fervore appassionato, è quello concernente la rieducazione dei minorenni, su cui hanno parlato il senatore Campolongo e il senatore Conti Sinibaldi. Il Fascismo ha creato, con l'opera della protezione della maternità e dell'infanzia, con la Gioventù Italiana del Littorio, col Dopolavoro, con gli ordinamenti scolastici, con tutte le altre istituzioni di tutela e di assistenza, una mirabile attrezzatura materiale e morale, capace di funzionare come un organismo vivo per la difesa del fanciullo contro gli elementi favorevoli alle deviazioni giovanili. Ma la complessità e le difficoltà della vita moderna, specialmente nei grandi centri urbani, sono tali da non potersi escludere le possibilità di traviamiento. Gli elementi disgregatori dell'ambiente familiare, menomandone la sanità morale, inquinano le fonti stesse della

vita e la formazione dell'anima giovanile. La riforma introdotta dal Regime con la legge sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni, ha raccolto, non soltanto in Italia ma anche all'estero, consensi che possono ben dirsi unanimi e che hanno trovato eco larghissima nei voti di recenti congressi, nei quali sono stati auspicati ordinamenti direttamente ispirati alla nostra riforma.

Delle realizzazioni fasciste, in questo particolare settore, si sono avute un'affermazione degna di ricordo e una notevole documentazione, or è qualche mese, in occasione della Mostra delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia, organizzata in Roma dal Partito Fascista. Lo spiegamento delle forze per l'attuazione della riforma del 1934 ha avuto un'occasione incomparabile per una rassegna completa di tutte le categorie di istituti che sono stati creati per l'attuazione della legge. E la stessa vitalità dell'indirizzo scientifico e giuridico stabilito dalla legge ha avuto una dimostrazione inconfondibile nelle decisioni del Congresso sulla valutazione delle deficienze psichiche del fanciullo e l'igiene mentale in rapporto alla formazione della personalità, tenutosi in occasione della mostra stessa.

I risultati conseguiti durante un triennio di esperienze permettono di confermarci nel convincimento che debba ripudiarsi ogni concetto di fatalità, di ereditarietà, di irreparabilità nel traviamiento dei minorenni. Il traviamiento è dovuto in gran parte ad anomalie del carattere, originarie o acquisite, facilmente correggibili mediante un'opportuna e tempestiva opera di assistenza.

Gli accertamenti, infatti, eseguiti sui minorenni dimessi dalle case di rieducazione, dimostrano che di essi il 94 per cento conserva nella vita libera le buone qualità acquisite negli stabilimenti. Nè i risultati sono meno lusinghieri nei riguardi dei minorenni usciti dai riformatori giudiziari; pur trattandosi di minorenni che delinquirono e furono anzi dichiarati socialmente pericolosi, l'83 per cento circa di essi ha mantenuto, dopo la dimissione, condotta buona senza ricadere nel delitto.

Tutta quest'opera di prevenzione della delinquenza deve essere condotta con energia continuata, con vigile cura, con mano delicata e sapiente. Essa è degna dell'interessamento delle donne fasciste, che già l'esercitano, con spontaneo spirito di sacrificio, ed io sono lieto di comunicare al Senato che fra me e l'onorevole Ministro Segretario del Partito sono intervenuti esaurienti accordi per la realizzazione di un programma nobilissimo allo scopo di ottenere, sistematicamente, la collaborazione delle donne fasciste all'attività dei tribunali dei minorenni. La donna è naturalmente portata al magnifico compito dell'educazione infantile; ma nessuna donna affida di sapere assolvere il compito di cui parliamo più degnamente e più compiutamente di colei che trova, nella fede fascista, nella consapevolezza della missione di

LEGISLATURA — XXIX 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1938

sposa e di madre, un indirizzo e uno sprone, che aiutano a superare tutte le difficoltà.

Nessun materiale umano è più degno di cure e più suscettibile di perfezionamento di quello che proviene dalla nostra razza, ricca di civiltà, ricca di storia, bisognevole soltanto di aiuti nelle difficili contingenze della vita.

Nessun ideale poteva sorgere più rispondente alla nostra tradizione e più promettente di progresso di quello che fu indicato dal Duce con l'instaurazione del simbolo del Fascio Littorio. Nessuno Stato poteva essere in grado di operare senza sperperi e senza vane esitazioni, meglio che lo Stato Fascista, col suo carattere totalitario, con la sua visione sicura, con la sua forza irrompente e prodigiosa.

Onorevoli Senatori, tutti noi, che operiamo nel nome di questo sacro ideale, sentiamo centuplicate le forze.

Mentre si compiono lontano i prodigi, che danno ai nostri legionari un prestigio sempre più vivo e una forza sempre più virtuosa, noi restiamo vigili e fermi nel nostro dovere di ogni giorno, sotto gli ordini illuminati del Duce, con la soddisfazione altera delle glorie recenti, che hanno dato alla Patria una nuova rinomanza nel mondo, con la visione sicura dei nuovi trionfi della nostra civiltà italiana e Fascista. (*Vivissimi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

*Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categoria.*

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella A).

(Approvato).

#### Art. 2.

È sospeso per l'esercizio finanziario 1938-39 il contributo dello Stato nella spesa degli archivi notarili, stabilito col Regio decreto-legge 21 aprile 1918, n. 629, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e col Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 233, convertito nella legge 2 luglio 1922, n. 896.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le entrate e le spese degli archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio

1938 al 30 giugno 1939 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Tabelle B e C).

(Approvato).

#### Art. 4.

Le entrate e le spese del Fondo massa generale del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge. (Tabelle D ed E).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2243, che concede vantaggi di carriera agli ufficiali di complemento che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV » (N. 2107).

— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2243, che concede vantaggi di carriera agli ufficiali di complemento che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, segretario:

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2243, che concede vantaggi di carriera agli ufficiali di complemento che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas » (N. 2113). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in



legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo » (N. 2114). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria » (N. 2115). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno, in dipendenza della istituzione di nuovi servizi » (N. 2116). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno, in dipendenza della istituzione di nuovi servizi ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno, in dipendenza della istituzione di nuovi servizi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (N. 2117). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione » (N. 2118). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, concernente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'ordine giudiziario » (N. 2119). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, concernente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'ordine giudiziario ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, concernente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'ordine giudiziario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, relativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia » (2120). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, relativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, relativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1937-XVI, n. 2230, relativo a provvedimenti per il credito peschereccio nell'Africa Orientale Italiana » (N. 2122). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1937-XVI, n. 2230, relativo a provvedimenti per il credito peschereccio nell'Africa Orientale Italiana ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1937-XVI, n. 2230, relativo a provvedimenti per il credito peschereccio nell'Africa Orientale Italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, contenente disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura » (N. 2124).**  
— (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, contenente disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura ».

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di darne lettura.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, contenente disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura, con la seguente modificazione:

All'articolo 8, le parole « A partire dal 1° luglio 1938-XVI . . . » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dal 1° gennaio 1939-XVII . . . ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

**Discussione dei disegni di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (N. 2142); « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (N. 2152); « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per**

**l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII » (N. 2159).** — (Approvati dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione dei bilanci della guerra, della marina e dell'aeronautica. Propongo che per questi bilanci si faccia un'unica discussione, e che appunto perciò sia data la parola agli oratori già iscritti; a quelli iscritti sul bilancio della marina dopo quelli già iscritti sul bilancio della guerra; a quelli già iscritti sul bilancio dell'aeronautica dopo quelli già iscritti sul bilancio della marina.

Se nessuno fa osservazioni in contrario così rimane inteso.

Prego il senatore segretario Guido Biscaretti di dar lettura dei disegni di legge.

GUIDO BISCARETTI, *segretario*: legge gli stampati nn. 2142, 2152 e 2159.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questi disegni di legge.

SANI NAVARRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANI NAVARRA. Onorevoli Senatori, la relazione del nostro collega senatore Giuria ci prospetta in modo preciso e netto tutto il lavoro efficace e continuo che l'Amministrazione della guerra ha svolto e svolge per aumentare la potenza militare e bellica del nostro Esercito. È per ciò che io, vecchio soldato, nel dare il mio voto favorevole lo farò col più forte e vivo compiacimento.

Dirò poche parole sopra un argomento sul quale già altre volte ho richiamato la vostra benevola ascoltazione e cioè sull'arma di cavalleria, a cui io ho data tanta parte della mia passione per la vita militare.

Con recente decreto ministeriale dell'Amministrazione della guerra è stato costituito presso la Scuola centrale truppe celeri a Civitavecchia, un gruppo di squadroni dei lancieri di Milano, segnando così la riesumazione dei colori di uno dei nostri reggimenti disciolti. Ove si pensi alle voci di dolore che non è molto tempo fa ebbi anche io a portare in questa aula, quando si era sentito il timore, non dico la minaccia, della trasformazione, e io direi anche più che trasformazione, soppressione di uno dei nostri dodici reggimenti e cioè del glorioso reggimento Cavalleggeri Guide, si potrà comprendere quale fremito di gioia è corso nel cuore dei cavalieri italiani nell'aver questa buona notizia, specialmente poi di quelli che avevano comandato quel reggimento e di quelli che ne avevano fatto parte e che in un certo numero sono stati invitati a Civitavecchia quando si è fatta una specie di celebrazione di questo avvenimento.

Il reggimento Lancieri di Milano non ha una vecchia storia, però ha la grande ventura di essere sorto dopo una grande vittoria dell'esercito piemontese, cioè dopo la battaglia di Solferino. 59 anni dopo ebbe ancora la ventura in una grande vittoria segnata dalle giornate della battaglia del

Piave nel giugno del 1918, di aggiungere un segno del valore al suo stendardo col ricordo del combattimento di Monastier di Treviso. Questo reggimento che è sorto da una vittoria ha presso a poco finito la sua vita dopo un'altra vittoria. Oggi al Ministro della Guerra che ha ricostituito questo gruppo di squadroni, vorrei esprimere un desiderio che è anche un segno di onore, se cioè fosse possibile di dare lo stendardo del reggimento che è nel museo degli stendardi dei reggimenti disciolti, al Comando della Scuola truppe celeri di Civitavecchia che ha i colori del Reggimento Lancieri di Milano.

Mi sia lecito inoltre rivolgere all'Amministrazione della guerra una raccomandazione sopra un altro argomento: sulla questione cioè dei rafforzamenti. È su questa questione che, anche a costo di scendere in dettagli tecnici, tengo a segnalare la ragione di questa mia raccomandazione.

I nostri 12 reggimenti vigenti hanno 60 squadroni, 5 squadroni l'uno, dei quali però 12 sono armati con mitragliatrici pesanti someggiate e particolarmente quindi dedicati all'appoggio del fuoco nel combattimento a piedi e anche nella manovra a cavallo. Gli altri 48 sono muniti in forte numero di mitragliatrici leggere e sono particolarmente assegnati alla manovra a cavallo e per questa è necessario che siano provvisti di elementi speciali, e cioè di alcuni pattugliatori ed esploratori del terreno per i quali la ferma di 12 mesi, a mio avviso, non consente di poterli formare quali devono essere.

La G. I. L., mirabile strumento del Regime Fascista, a cui è stata assegnata anche la premilitare da poco tempo, fornisce e fornirà sempre meglio ai nostri reggimenti di tutte le armi, reclute che con quelle che avevamo noi una volta non si possono davvero paragonare. Per quelle dell'arma di cavalleria occorre infatti sei mesi per passarle nelle file degli anziani: oggi ne bastano due. Ma per la preparazione speciale di quegli elementi cui ho fatto cenno, non può la G. I. L. fare una preparazione premilitare adeguata; questa deve essere fatta negli squadroni e in questi squadroni, 12 mesi non sono sufficienti per renderla efficace.

La manovra a cavallo in combattimento ha dei momenti fuggevoli, ma talvolta decisivi e talvolta decisivi nella prima ora, che è poi ciò che tutti cercano di cogliere. Se i comandanti di squadrone quando giunge quell'ora non hanno questi elementi a portata di mano, hanno nello squadrone uno strumento cieco e sordo.

Non è lontano il tempo in cui anche in questa aula si è talvolta parlato di trasformare questa benedetta, generosa, forte, silenziosa arma di cavalleria, e tanto se ne è parlato da far venir di moda una brutta espressione, e cioè « motorizzazione della cavalleria ». Ho dovuto combattere anch'io in quest'aula questo concetto, perchè motorizzare i mezzi di guerra è una cosa, motorizzare degli squadroni a cavallo, che debbono fare la loro manovra a cavallo, ed essere sempre pronti in qualunque momento, è un'altra cosa. Ed è una

cosa assurda, a mio avviso. Per togliere questa, direi, ventata di sfiducia, che ha durato invero poco, è bastato il buon senso e sono bastate poche parole alte, dette dal Duce in forma solenne dal balcone di palazzo Venezia, nell'ultimo raduno dei cavalieri d'Italia, parole che hanno innalzato il cuore dei cavalieri. Io comprendo che talvolta mi lascio forse trascinare da troppa poesia quando parlo di questa arma di cavalleria. Ma è un'arma che poggia in gran parte sulle forze morali, più che su quelle materiali, e più nello spirito ha la sua vita che nella materia. E permettetemi che io vi riferisca un piccolo fatto che forse vi sembrerà strano. Pochi giorni fa, quando molti di noi ci siamo trovati riuniti per rendere l'estremo omaggio ad un eroe fra gli eroi, combattente tra i combattenti, nel vedere passare lo squadrone di Genova-Cavalleria armato di lance, il mio pensiero per un momento si è quasi distratto dalla tristezza del giorno ed ha avuto un'altra visione e ha ricordato un episodio riconfermatomi l'altro giorno da un nostro collega che ora qui non è, il maresciallo De Bono. Egli mi narrava che in occasione della rivista svoltasi sulla Via dell'Impero, quando giunse a Roma il Reggente di Ungheria, trovandosi vicino al Duce al passaggio del Reggimento Genova-Cavalleria coi suoi magnifici cavalieri armati di lance, nel parlare col Duce, per dimostrare la sua fede in questa arma e nel suo impiego di domani, ebbe a dire: « io credo ancora alla lancia »; al che il Duce avrebbe risposto: « alla lancia non so, ma alla Cavalleria credo certamente ».

Del resto basta volgere il pensiero a quello che avviene nel mondo oggi e anche nella non lontana Spagna, per sentire che non è davvero suonata l'ultima ora per l'impiego dei reparti di cavalleria a cavallo, dove il cavallo è la loro vera arma di combattimento, quando però questi reparti abbiano quegli elementi, a cui io ho sopra accennato.

Io comprendo bene che voi, generale Pariani, mi dovrete obiettare che ragioni di bilancio si oppongono alla integrale adozione di questa mia raccomandazione, e che analoghe ragioni a quelle che ho esposto militano a favore della fanteria e della artiglieria e non lo escludo. Però permettetemi che a costo di essere noioso ed insistente come è accaduto ieri, oggi e sarà anche domani, nel bilancio dell'anno venturo, io riconfermi che questi nostri magnifici squadroni, hanno assoluto bisogno di avere un nucleo, sia pure piccolo, di rafforzamenti, perchè possano sentirsi pronti alla prima ora.

Questo è il voto, che quale vecchio cavaliere, propongo all'Amministrazione della guerra (*Applausi*).

DE MARINIS. Onorevoli Colleghi, l'esame anche sommario di un bilancio militare non può prescindere dal raffronto coi bilanci militari di altri paesi. Tutte le discussioni militari che avvengono nei Parlamenti sono appunto basate su questi raffronti in quanto l'efficienza bellica di uno Stato non ha un valore assoluto e per essere quotata per quanto possibile al giusto va misu-

rata in rapporto con quella delle altre Potenze. D'altra parte è difficile discriminare secondo la loro importanza tutti i numerosi e complessi fattori che concorrono a formare la capacità bellica di un popolo. Nè questi fattori si possono prestare ugualmente ad una anche solo approssimativa valutazione. Quelli per esempio che chiamerò fattori psicologici, e dai quali dipendono principalmente la compattezza e la resistenza di un esercito, sfuggono ad un fondato apprezzamento. Chi potrebbe oggi pronunziarsi con sicurezza sulla compagine spirituale dell'esercito rosso, degli operai e dei contadini russi?

Anche l'istruzione, l'addestramento e la perizia dei quadri si prestano a giudizi ipotetici, quando non siano suffragati da esperienze conclusive e recenti, come quelle ineccepibili che sono state fornite dalle nostre forze armate in Etiopia.

È per tali motivi che sogliono assumersi come termini di confronto i dati meno dubbi di cui si può avere cognizione, quali sono gli stanziamenti finanziari, l'armamento e le dotazioni di cui un esercito dispone.

Le spese sono certo una delle indicazioni più comprensive della situazione militare di un paese, ma non dicono tutto. Esse rappresentano sì l'entità dello sforzo che il paese compie per i suoi apprestamenti militari, ma chi volesse dedurre l'attitudine combattiva di un esercito, tenendo conto solo del suo costo, si ingannerebbe di molto.

Eppure oggi è questo il principale fattore di raffronto a cui generalmente si ricorre.

La magistrale relazione del collega Giuria contiene già eloquenti prospetti delle cifre dei principali bilanci militari. Io non mi permetterò di aggiungerne altre per non abusare della tolleranza del Senato e mi limiterò a questa sola brevissima considerazione: che, escluse le spese sostenute per la campagna d'Africa, di carattere eccezionale, negli ultimi tre anni, il rapporto fra le nostre spese militari e le spese generali fu quasi costante, e lievi furono i successivi aumenti delle spese per l'Esercito; il che dimostra una concezione organica, metodica dello sviluppo militare del paese, tanto più notevole quanto più in contrasto coi forti sbalzi avvenuti nei maggiori Stati europei. Si ha difatti, per riferirmi solo all'ultimo sbalzo, che, a parte la Germania i cui bilanci sono riservatissimi e che, tenendo conto dei dati più noti, spende oggi per l'Esercito, la Marina e l'Aviazione complessivamente 10 miliardi di marchi, pari a 76 miliardi e mezzo di lire italiane, la Francia ha aumentato nel bilancio finanziario 1937-38 le spese, per l'esercito territoriale e per quello d'oltremare, di 2 miliardi e 126 milioni; mentre richieste di nuovi crediti sono innanzi al Parlamento, l'Inghilterra segna ancora un aumento di 640 milioni di lire italiane; l'U. R. S. S. di 17 miliardi e la Cecoslovacchia di ben 2 miliardi e 726 milioni.

Un dato forse fra i meno aleatori che può fornire attendibili elementi di giudizio è quello della potenza degli armamenti. Su questo so che par-

lerà al Senato il collega Montefinale, competentissimo in materia.

Strettamente connesse con la valutazione degli armamenti sono la motorizzazione delle unità di guerra e la meccanizzazione delle armi, alle quali oggi tutti gli eserciti si dedicano con incessante alacrità.

Dalla motorizzazione dei servizi, già iniziata sin dai primi mesi della Grande Guerra e gradualmente estesasi, si è passati al trasporto meccanico delle artiglierie, poi a quello delle truppe e successivamente al trasporto meccanico, cioè alla motorizzazione di intere grandi unità. Non più semplici trasporti occasionali automobilistici, come per esempio nel 1916 il trasporto delle nostre grandi unità di guerra dal Carso sull'Altipiano di Asiago, ma movimento organico delle unità già fornite di mezzi propri per attuarlo.

Trattasi di innovazioni importantissime destinate ad avere, senza dubbio, forte influenza sulla condotta della guerra e per le quali nuovi problemi e nuove necessità si affacciano agli organizzatori degli eserciti.

Le condizioni assai diverse da paese a paese inerenti alla struttura dei terreni, alla disponibilità di risorse, alle differenti capacità tecnico-industriali, hanno fatto sì che il problema delle unità celeri e motorizzate sia stato risolto con criteri molto diversi; e a tante diversità di soluzioni contribuisce anche la mancanza di sufficiente esperienza di questi nuovi mezzi di guerra.

L'impiego di queste nuove unità, caratterizzate da grande mobilità e da grande potenza di fuoco, può autorizzare a pensare che una nuova guerra sarà guerra manovrata, di movimento, e non più stabile, lineare, come fu la guerra mondiale? È difficile profetizzare in questo campo. Certo gli eserciti più forti sono per la guerra di movimento, e il Giappone l'ha realizzata in Estremo Oriente. Se nella Spagna la guerra si è stabilizzata, per ragioni ovvie a tutti note, si è visto da questi ultimi avvenimenti che, appena la possibilità si è presentata, il generale Franco non ha esitato un momento a lanciare le sue truppe alla manovra.

Il vero è che l'attuazione dell'una o dell'altra di queste forme di guerra è vincolata ad imprescindibili circostanze di fatto; ma il fattore volontà gioca e gioca molto nella scelta.

L'Italia, non tanto perchè non troppo ricca delle risorse materiali che sono necessarie per alimentare una lunga guerra, quanto, soprattutto, per il temperamento del suo popolo e pel nuovo spirito di ardimento che lo anima, ha orientato la sua dottrina militare verso la guerra rapida, decisiva. Il problema della motorizzazione e della meccanizzazione è stato pertanto affrontato da noi in pieno, con larghezza di vedute e di mezzi. Ed è stato in gran parte risolto, mentre studi e progetti sono in corso per mantenerci sempre all'altezza degli incessanti progressi della tecnica.

La guerra di movimento richiede l'immediata

occupazione, all'inizio delle operazioni, di posizioni importanti il cui possesso è sovente decisivo nella impostazione della lotta: donde la necessità di avere truppe celeri, atte ad essere immediatamente impiegate per prevenire l'avversario su quelle posizioni. Avvenuto lo schieramento — mi sia permesso un quadro per quanto scolastico e schematico della battaglia manovrata — avvenuto lo schieramento, l'esercito che si propone di impedire al nemico di attaccarsi al terreno deve essere in grado di scardinarne le difese: quindi la necessità di possenti unità d'urto, capaci di aprire falle nel dispositivo difensivo del nemico, e, aperte queste, il bisogno di unità celerissime che vi irrompano, le sorpassino e dilagino di là da esse prima che il nemico abbia tempo di ripararle.

Questo sommariamente lo sviluppo di una iniziale battaglia manovrata, per quanto sia ovvio che le cose non sempre potranno susseguirsi così come semplicissimamente le ho indicate. Restano tuttavia ferme le caratteristiche di potenza e di celerità delle truppe per l'attuazione di un piano di attacco concepito come lo ho esposto.

Ed è evidente che, ove questo piano fallisse in tutto o in parte, le unità di guerra dotate di grande potenza aggressiva, come quelle accennate, sarebbero in grado di far fronte all'imprevisto e tentare di riportare lo sviluppo della manovra sulle linee direttive da cui prese le mosse.

A questi concetti è stata informata la costituzione delle nostre grandi unità motorizzate e meccanizzate, le quali sono principalmente le seguenti.

In primo luogo la brigata corazzata, costituita da unità di carri armati pesanti e leggeri, i primi agenti come rulli atti a rompere e a schiacciare anche i più forti dispositivi difensivi da campo; gli altri, più leggeri e più maneggevoli, atti a cooperare con le truppe di assalto.

Si è fatta la questione se non convenga affiancare questa potente unità di urto con artiglierie per controbattere le artiglierie nemiche che concentrassero i loro tiri su punti obbligati di passaggio del carro armato. Io mi limito ad accennare a tale questione, certo come sono che forma oggetto di esperienze e di studi da parte della autorità competente.

Seconda unità di rapido impiego da noi costituita è la divisione motorizzata, che dispone di tutti gli automezzi necessari per il trasporto dei reparti e dei servizi ed è per ciò atta a rapidi ed ampi spostamenti specialmente sulle rotabili. È una unità mantenuta costantemente al completo fin dal tempo di pace per essere pronta ad impiego immediato all'inizio delle ostilità. Durante le operazioni può costituire una possente riserva a disposizione del Comando — per sfruttare il successo o per superare crisi.

Terza: la divisione autotrasportabile, leggera, che ha motorizzati ed autotrainati tutti gli elementi che nelle altre divisioni ordinarie sono ipotrainati, ma non è dotata degli automezzi

necessari per il trasporto dei reparti, per cui tali automezzi devono esserle assegnati al momento del bisogno. È meno legata alla rotabile della divisione motorizzata e, scaricata dagli automezzi su cui viene trasportata, può agire come una divisione ordinaria, perchè è munita come questa di salmerie che portano le armi e le munizioni.

Finalmente quarto tipo di grandi unità celeri è la divisione celere, costituita da cavalleria, da ciclisti e da un forte numero di carri veloci motorizzati. È l'unità principalmente destinata ad azioni audaci, aggressive, basate più sulla sorpresa che sulla forza, pur possedendo sufficiente potenza di fuoco per determinare la rottura di sottili dispositivi difensivi. Ed è pure l'unità più indicata per penetrare rapidamente nelle brecce che si fosse riusciti ad aprire sul fronte nemico.

Ci si potrebbe chiedere se convenga riunire sotto un solo comando la divisione motorizzata e la divisione celere, le quali, come risulta dalle accennate caratteristiche, hanno compiti convergenti, pur possedendo diverse possibilità di impiego. È problema sul quale non oso pronunziarmi, ma che mi par degno di essere tenuto presente. Se le mie informazioni sono esatte pare che in qualche esercito estero si sia riconosciuta la convenienza di abbinare unità aventi costituzione simile a quelle nostre di cui trattasi.

La motorizzazione pone in tutta la sua gravità il problema del carburante di cui sono necessarie abbondanti riserve; ma il paese conosce perfettamente l'opera che il Regime svolge in questo campo e i grandi risultati già conseguiti; può perciò essere tranquillo e sicuro che le provvidenze del Ministero della guerra basteranno a far fronte a tutti i bisogni.

Le grandi unità motorizzate sono state tutte costituite « ex novo » in questi ultimi anni e sono la prova più manifesta della incessante fecondissima attività della nostra amministrazione militare.

Queste nuove formazioni di guerra comportano nuove e grandissime difficoltà di impiego. Si pensi per esempio al problema della loro dislocazione per essere in grado di farle concorrere tempestivamente all'azione in modo da trarne il massimo profitto a seconda del rapido e talvolta inopinato variare delle contingenze che si presentano in guerra. Ma noi Italiani d'oggi abbiamo ormai ragione di avere piena, incrollabile fede nella capacità e nella genialità dell'alto comando e nello spirito di tutte le gerarchie e delle truppe che saranno chiamate ad attuarne i disegni.

Onorevoli colleghi, la situazione internazionale non influì mai tanto quanto oggi sulla gara degli armamenti. Vi contribuiscono molteplici ragioni d'ordine politico e tecnico e anche d'ordine morale, e forse questi tempi rimarranno insuperati negli sforzi economici e finanziari con cui gli Stati provvedono ai loro apprestamenti bellici.

Si videro in passato singole Potenze intensificare la preparazione militare, preoccupate da

particolari minacce cui si sentivano esposte; ma oggi queste preoccupazioni si sono generalizzate. Si armano Stati per tradizione pacifici ed amilari — per esempio gli Stati nordici i cui bilanci militari registrano cifre che non hanno riscontro —, e la riconosciuta neutralità non dispensa i paesi che dovrebbero sentirsi garantiti dal provvedere fortemente, come non mai, alla organizzazione delle loro opere di difesa. Il mondo, e particolarmente l'Europa, espia oggi le tarde conseguenze di una pace falsa che fu piena di squilibri e accrebbe i dissidi internazionali.

L'Istituto che questa pace avrebbe dovuto sostenere ha disingannato tutti quelli che fidavano nella sua magica potenza o che si illusero di poter trovare nel suo artificioso funzionamento un mezzo per perpetuare la propria egemonia.

Questo per la parte politica.

Dal punto di vista tecnico i progressi dell'industria di guerra hanno accresciuto in tutti gli stati maggiori l'ansia di superarsi: donde la continua ascensione delle spese. L'aspetto stesso che ha assunto la guerra moderna, divoratrice di risorse di ogni genere, richiede provvidenze economiche che, siano pure larghissime, non sembrano mai sufficienti.

E in quanto ai fattori morali, cui accennavo, basta pensare allo sviluppo assunto dall'armata aerea che pesa come un incubo nelle previsioni che i popoli formulano sui pericoli cui potrebbe esporli una guerra e li induce pertanto a non misurare i sacrifici per difendersene.

Fra gli Stati ritardatari che si lasciarono sorprendere da tanti impensati avvenimenti, abbagliati da ideologie irrealizzabili, o che in fatto di armamenti seguirono una politica oscillante fra l'esaltazione della potenza raggiunta e gli allarmi per la sua deficienza, l'Italia ha seguito un indirizzo armonico, continuativo, senza deviazioni, informato alle sue possibilità e alle esigenze della sua situazione.

A questo riguardo consentitemi prima di finire, onorevoli colleghi, che io richiami alla vostra memoria il fondamentale discorso che il Duce pronunciò in questa Aula, sono ormai tredici anni (aprile 1925), suscitando la profonda commozione del Senato che ne acclamò l'affissione.

Fu il primo discorso, per quanto io ricordi, nel quale il Duce affrontava il complesso problema degli ordinamenti di tutte le forze armate dello Stato, ed erano grandi allora le speranze e grande la fiducia che quel verbo alimentava nei nostri cuori. Ma la storia di questi tredici anni trascorsi ha superato di gran lunga quelle speranze e quella fiducia, e oggi l'Italia, fiera della sua preparazione militare, che a quei tempi sarebbe apparsa irraggiungibile sogno, saluta nel suo formidabile Condottiero, il grande realizzatore di quel sogno.

Godono le nuove generazioni, fiorenti di giovinezza, di questo superbo divenire della Patria, ma a noi, che siamo sul declinare degli anni, a noi, che la Patria vedemmo umile e depressa, è riser-

vata una gioia anche maggiore, quella cioè che scaturisce dai ricordi della nostra modesta giovinezza, di cui forse, più che tutti gli altri cittadini, noi soldati conoscemmo le ristrettezze e le angustie. (*Vivi applausi*).

MONTEFINALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEFINALE. Come ultimo oratore della giornata m'incombe il dovere di essere breve. Onorevoli colleghi, dalla chiara esposizione del relatore senatore Giuria appare che la preparazione dell'Esercito procede nel modo più soddisfacente. La sintesi della preparazione militare per noi è questa: animi ardenti e armi potenti, polso fermo, mira sicura.

*Animi ardenti.* Il nostro soldato è un magnifico prodotto nazionale, è un meraviglioso combattente, è agguerrito effettivamente. Gli ufficiali hanno al loro attivo almeno una guerra, taluni ne hanno quattro.

*Armi.* Anche le armi sono tutte nostre, ormai l'Italia fa da sé le proprie armi, ne studia, ne costruisce i modelli e li riproduce. Mancano, è vero, talune materie prime, ma speriamo di trovarle presto nel complesso dei nostri territori. Per inciso, voglio richiamare la vostra attenzione su quanto ebbi a raccomandare alcuni anni or sono, che cioè le materie prime principali dovessero essere considerate come oro e pertanto dovessero acquistarsi in tempo, quando i mercati sono favorevoli, e conservate poi, alla stregua del metallo più pregiato.

Mi propongo oggi di trattare brevemente due punti della relazione, punti che mi hanno più degli altri interessato e che ritengo tra i più importanti.

Il primo punto è quello inerente ai materiali ed il secondo riguarda la costituzione della grande unità minore, la Divisione.

Anzitutto, io plaudo alla decisione, ormai divenuta regola, di non cambiare i calibri in uso presso di noi. Essi hanno una tradizione di efficacia e sono dotati di un costoso ed ingente munizionamento, di valore complessivo molto superiore a quello dei materiali corrispondenti. Ciò è vero anche per i materiali più moderni. Adottando nuove armi, di calibro uguale a quelle esistenti, si ha la possibilità di impiegare le dotazioni di munizioni possedute, limitando la costruzione esclusivamente ai nuovi proiettili moderni.

Su questa strada molto cammino si è fatto. Siamo ormai svincolati dalla soggezione straniera; giustamente afferma il senatore Giuria: oggi, siamo a punto nella riproduzione delle più perfezionate artiglierie, studiate tutte dal nostro ottimo servizio tecnico delle armi e munizioni. Disponiamo così di potenti armi per lo spianamento e la rottura, per l'accompagnamento della fanteria e per l'appoggio di essa nello slancio eroico; mezzi idonei, cioè, per attuare la guerra quale noi italiani la concepiamo, la sentiamo e la vogliamo.

Inoltre, le nuove armi non sono state soltanto

realizzate, ma sono anche, oggi, entrate nei reparti e vengono impiegate quotidianamente nell'addestramento e nelle esercitazioni.

In particolare (accennerò a pochi particolari soltanto): il nuovo 75-18, obice a traino meccanico e animale, è destinato a sostituire gradatamente il cannone da 75-27, il cui difetto principale è quello della vetustà, e procedono assai bene le prove dell'analogo calibro, a traino meccanico, per l'armamento delle divisioni celeri e delle motorizzate.

È un glorioso cannone che scompare, ideato, è vero, fuori confine, ma fabbricato interamente in Paese.

Anche il cannone da 105, di Corpo d'armata, è un'ottima bocca da fuoco; non meno apprezzata nelle guerre passate, sta per cedere il posto al nuovo 105, più potente e più perfezionato.

Agli altri materiali nuovi (obici da 149-19 con gittata di 14 chilometri; cannoni da 149-40, con gittata oltre 20 km., obice da 210-22 con gittata oltre 16 chilometri) ho già accennato nel mio precedente discorso; essi sono ormai in corso di avanzata produzione nazionale. Queste modernissime artiglierie di medio calibro stanno entrando nella fase di fabbricazione di serie. Non bisogna farsi illusioni sul tempo occorrente per giungere alla fabbricazione in serie di queste artiglierie. Vennero già presentate nel 1934 allo stato di modelli ai tiri eseguiti a Nettuno alla presenza del Duce; esse richiedono naturalmente un sensibile sforzo finanziario. Ma per la chiaroveggente consapevolezza del Governo, questo non può costituire per noi un ostacolo. Molte artiglierie sono infatti necessarie perchè, infatti, soltanto con una conveniente massa di fuoco si può assicurare alle nostre gloriose fanterie un minor numero possibile di perdite durante l'avanzata, anche contro un avversario potentemente armato o fortemente organizzato su terreno.

Ma le numerose artiglierie sarebbero cose morte se non fossero potenziate da un perfetto ed abbondante munizionamento.

Il problema qualitativo delle munizioni, come era naturale, è stato risolto contemporaneamente a quello delle artiglierie; il problema quantitativo è stato pure affrontato con lo spirito di decisione che caratterizza ogni attività dell'Italia Fascista.

Alle ordinazioni dell'Esercito l'industria nazionale dà affidamento di saper rispondere con l'aumento della sua capacità produttiva (nel 1938 raddoppiata dal 1937, nel 1939 prevista quadrupla). Quest'anno avremo in più 8 milioni di proiettili di artiglieria.

Parallelamente, è stato curato l'armamento della fanteria, che è ora dotata di un ottimo mortaio d'assalto, orgoglio di una benemerita casa industriale nostra.

Quest'arma si è affermata brillantemente nelle recenti guerre, come arma potente e sicura, a disposizione dei minori reparti di fanteria, e ne è prova la fiducia che in essa ripone il fauto.

Già un esercito straniero ne ha fatto richiesta.

La fanteria restituirà all'artiglieria il vecchio buon cannone da 65 someggiato ed avrà invece un aumento di cannoni da 47, ottimi anche contro carri armati, venendo così ad alleggerire il suo armamento complessivo. Essa ha inoltre un ottimo cannone mitragliera da 20, arma contro aerea, e con efficace azione anche anticarro.

La fanteria dispone poi di due ottime mitragliatrici pesanti di calibro 8, una nuova ed una, che è modificazione felice della mitragliatrice Fiat 1914, veterana della grande guerra e ancora potente e robusta.

È allo studio infine l'aumento del calibro del fucile, ma io, francamente, auguro che lo studio fallisca, perchè vedrei con terrore la rinuncia ad una ingentissima dotazione esistente di cartucce da 6,5, che non troverebbe più impiego; mentre i vantaggi possibili sono assai discutibili.

E passo al secondo argomento, più complesso, che però mi propongo di svolgere brevissimamente, quello cioè della costituzione della divisione. Si accenna da qualche tempo negli ambienti ufficiali — ed anche ne abbiamo sentito la eco in qualche articolo nei giornali — di modificazione in studio sulla formazione della divisione. In realtà, la divisione ternaria fu concepita come strumento di urto e manovra, indi, per meglio adeguarla alla primitiva funzione, fu progressivamente rafforzata. Ne è risultata diminuita la comandabilità, l'attitudine ai rapidi spostamenti, la maneggevolezza. Si vorrebbe una formazione più snella e snodata. La divisione binaria — con caratteristiche sue proprie — urto e penetrazione, riservando la manovra al Corpo d'Armata, dovrebbe risolvere la questione.

Lo schieramento normale della divisione ternaria attuale pone due reggimenti in prima linea ed uno in seconda, e schiera quattro gruppi di artiglieria. In situazione analoga, con la divisione binaria potrebbero assegnarsi alla stessa fronte due divisioni (ciascuna di essa con un reggimento in prima linea e uno in seconda), conseguendo così una densità di forza pari a 4 reggimenti di fanteria (invece di 3) e 6 gruppi di artiglieria (invece di 4).

La funzione di penetrazione della divisione binaria, potrà conseguirsi non più con l'attuale battaglione mitraglieri, ma con un battaglione mortai da 81, che meglio può concorrere all'assalto.

Il battaglione mortai è poi in grado di agire come saldatura tra il fuoco dell'artiglieria e l'attacco della fanteria, nel momento critico dell'assalto, permettendo così a tutta la massa di fuoco dell'artiglieria di concentrarsi sugli obiettivi meno ravvicinati che contrastano l'avanzata. È ovvio che questo battaglione di mortai nell'attacco sarà certamente più efficace di quanto non lo sia un battaglione di mitragliatrici, di armi cioè più efficaci nella difesa che nell'attacco, data la radenza del loro tiro ravvicinato.

Due battaglioni mitragliatrici invece sono più indicati per il Corpo d'Armata che, potendo tenere con essi alcuni tratti della fronte, meglio potrà



manovrare con la massa dove più agevole si presenti il successo. Due, tre, o più, di queste divisioni leggere possono costituire gli strumenti di urto e di penetrazione del Corpo d'Armata.

Non è il caso di sofisticare sulla denominazione da attribuirsi alla nuova formazione binaria. Taluno preferirebbe chiamarla « brigata mista », ma sembra preferibile conservarle il nome di « divisione » che ormai costituisce, si può dire, l'unità di misura di tutti gli Eserciti.

Per la manovra, il Corpo d'Armata potrà inoltre impiegare divisioni ancora più leggere, trasportate sul posto celeremente con il compito prevalente di penetrare nei vuoti prodotti con l'urto.

In sintesi, la divisione binaria si presenta così composta:

2 reggimenti di fanteria su 3 o 4 battaglioni ciascuno, 1 compagnia di cannoni da 47 di accompagnamento ed un reparto mortai da 81 pesanti;

1 battaglione mortai da 81 pesanti;

1 compagnia di cannoni da 47 anticarro;

3 gruppi d'artiglieria (due motorizzati e uno somaggiato);

1 batteria di cannoni mtr. da 20 controaerei;

reparti del genio, operai, foto-elettricisti, trasmettitori radiotelefonisti, elementi del servizio sanitario, vettovagliamento e trasporti.

In ogni battaglione, oltre alle 3 compagnie fucilieri, una compagnia di armi di accompagnamento (mortai d'assalto e mitragliatrici).

Qualche riserva è lecito fare sulla formazione eventuale del reggimento su 4 battaglioni. Coloro che hanno comandato in guerra un reggimento su tre battaglioni sanno per esperienza quale grave compito esso già rappresenti per l'entità della forza numerica.

In complesso, la forza della divisione binaria sarebbe: di 12.500 uomini contro i 17.000 della ternaria; di 288 mitragliatrici leggere contro 243; 82 mitragliatrici pesanti contro 132; 171 mortai d'assalto contro 81; 24 mortai pesanti contro 18; 68 cannoni contro 72.

Se si confrontano i dati ora esposti, si constata: la proporzione delle mitragliatrici leggere alla forza aumenta da 1,4 per cento a 2,3 per cento; quella delle mitragliatrici pesanti passa da 0,8 per cento a 0,7 per cento, cioè non varia sostanzialmente;

viene triplicata quasi la percentuale dei mortai d'assalto (da 0,5 per cento a 1,4 per cento);

viene raddoppiata la percentuale dei mortai pesanti (da 0,1 per cento a 0,2 per cento);

viene leggermente aumentata la percentuale dell'artiglieria (da 0,43 per cento a 0,55 per cento).

In complesso quindi si ha un aumento forte di fuoco di mitragliatrici e di mortai e un leggero aumento di fuoco d'artiglieria (cannoni della fanteria compresi). Se si considerano soltanto le artiglierie propriamente dette, la percentuale sostanzialmente non varia.

Volendo sintetizzare anche i vantaggi che po-

trebbe presentare la divisione binaria, si può così concludere:

essa è più snella della ternaria e di facile comando;

più compatta moralmente, perchè tutti i fanti avranno gli stessi colori e le stesse tradizioni; più forte tatticamente;

più leggera logisticamente, data la possibilità di accentrare più indietro i servizi più leggeri e motorizzati;

più pronta a muovere strategicamente.

Ho finito.

Queste brevi osservazioni non vogliono essere critiche. Esse vogliono confortare i provvedimenti ministeriali, così come lo fa la relazione della Commissione di finanza, redatta con la ben nota competenza dall'illustre collega Giuria che io ho avuto l'onore di avere a Maestro.

Esse vogliono anche richiamare la Vostra attenzione sull'attività veramente illuminata del Ministero della guerra, tutta protesa a potenziare l'Esercito della nuova Italia Fascista. *(Applausi)*.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Azzariti.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bazan; Belfanti, Bennicelli, Bergamasco, Bergamini Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Bonardi, Bongiovanni, Broglio, Burzagli.

Cagnetta, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Caviglia, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cini, Cini, Ciralo, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Amelio, D'Ancora, De Cillis, De Marinis, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Einaudi.

Facchinetti, Faina, Fedele, Felici, Ferrari, Foschini, Fraschetti.

Gasparini Gino, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Graziosi, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Lago, Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Luciolli.

Mambretti, Maragliano, Marescalchi, Marozzi,

Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Menozzi, Millosevich, Montefinale, Montresor, Mori, Mormino, Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Occhini, Orlando, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Perris, Petrone, Piola Caselli, Porro Carlo, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Rubino, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Sanarelli, Sandicchi, Sani, Santoro, Scaduto, Scavonetti, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sirianni, Solari, Soler, Strampelli, Suardo.

Tallarigo, Tamborino, Tassoni, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Torre.

Valagussa, Venino, Versari, Vicini Antonio, Vigliani.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2121):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	156
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2243, che concede vantaggi di carriera agli ufficiali di complemento che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV (2107):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	161
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas (2113):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli

Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo (2114):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria (2115):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	159
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno, in dipendenza della istituzione di nuovi servizi (2116):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concernente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (2117):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	159
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione (2118):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	159
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, concernente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'ordine giudiziario (2119):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-38 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MARZO 1938

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, relativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia (2120):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1937-XVI, n. 2230, relativo a provvedimenti per il credito peschereccio nell'Africa Orientale Italiana (2122):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	162
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, contenente disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura (2124):

Senatori votanti . . . . .	166
Favorevoli . . . . .	160
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

#### Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro competente ha inviato risposta scritta all'interrogazione del senatore Majoni.

A norma del regolamento, tale risposta sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani martedì 29, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione complessiva dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° lu-

glio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2142). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2152). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII (2152). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 19.45).

#### Risposta scritta ad interrogazione.

MAJONI. — Al Ministro delle comunicazioni. Per sapere se l'Amministrazione ferroviaria intenda provvedere all'illuminazione dei nomi delle stazioni medie e piccole, la cui mancanza è cagione di gravi inconvenienti ai viaggiatori, specialmente se accompagnati da bambini e quando si percorrono linee non note.

RISPOSTA. — L'Amministrazione ferroviaria ha fatto studiare da un'apposita commissione nel modo più completo, anche in base alle risultanze di quanto viene fatto all'estero, la questione della visibilità dei nomi delle stazioni; e precisamente non soltanto dell'illuminazione notturna dei nomi delle stazioni medie e piccole, ma anche del numero, della dislocazione e delle caratteristiche delle indicazioni suddette, in ogni tipo di stazione, allo scopo di ottenere la migliore visibilità tanto di giorno che di notte.

La commissione ha presentato in questi giorni le sue conclusioni, e in base ad esse si preparano gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato per le ferrovie*  
JANNELLI.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI  
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti